



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 51/11

di iniziativa del Consigliere P. CAPUTO recante:

"Riconoscimento delle agevolazioni tariffare sul trasporto pubblico locale per i sordi. Integrazione alla l.r. 35/2015"

relatore: P. CAPUTO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	07/10/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	07/10/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 08/10/2020

Testo del Provvedimento

Testo PL n. 51 XI recante pag. 3
Riconoscimento delle agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale per i sordi. Integrazione alla l.r. 35/2015.

Normativa regionale

Legge regionale n. 35 del 31 dicembre 2015 pag. 6
Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.

Normativa nazionale

Legge n. 381 del 26 maggio 1970 (Art. 1) pag. 25
Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

Normativa comparata

Regione Piemonte. Legge 04 gennaio 2000, n. 1. pag. 26
Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Regione Abruzzo. Legge 22 dicembre 2005, n. 44. pag. 60
Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.

Regione Sardegna. Legge 7 dicembre 2005, n. 21 pag. 63
Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna



REGIONE CALABRIA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Pierluigi Caputo
“Riconoscimento delle agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale per i sordi. Integrazione alla l.r. 35/2015.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA

La proposta normativa è finalizzata all'equità sociale, tenuto conto che già altre categorie di utenti del trasporto pubblico hanno diritto alla gratuità (ai sensi dell'art. 7 della L.R. 35/2015):

- a) invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all'indennità di accompagnamento;
- b) ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

Le modifiche normative sono ad invarianza di spesa. La spesa infatti ricade sulle risorse che sono previste a copertura del comma 6-bis dell'articolo 7 della L.R. 35/2015, attualmente pari a euro 400.000 all'anno, destinate alle agevolazioni tariffarie per le forze dell'ordine. I soggetti che beneficerebbero della modifica di legge sono ad oggi 1.258, e quindi meno del 10% degli attuali beneficiari (le forze dell'ordine), stimati in 15.000 - 20.000 unità. Tenuto conto del fatto che ad oggi il fondo risulta utilizzato ben al di sotto della capienza, la copertura è assicurata.

In ogni caso, la formulazione dell'articolo 7, comma 6-bis della Legge regionale 35 dicembre 2015, che prevede un tetto di spesa per il riconoscimento del beneficio, garantisce intrinsecamente la copertura finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)***Titolo: “Riconoscimento delle agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale per i sordi. Integrazione alla l.r. 35/2015”.**

Gli oneri della proposta di legge emarginata nel titolo, secondo quanto già precisato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, sono evidenziati nella Tab. 1, mentre la copertura è indicata nella Tab. 2.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Compensazioni per agevolazioni tariffarie	C	P	400.000,00/anno
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Disposizione entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione:

- **Art. 1** Trattasi di una stima, sulla base dell'importo previsto per le forze dell'ordine e sulla numerosità degli aventi diritto. La maggiore spesa rientra comunque nel tetto di spesa della copertura prevista per il comma 6-bis dell'articolo 7 della L.R. 35/2015. La maggiore spesa, se necessario, potrà essere compensata con una riduzione della aliquota di agevolazione prevista nel massimo all'80% dalle disposizioni vigenti; tale riduzione è in caso effettuata con provvedimento amministrativo, sempre fermo restando il tetto di spesa. La copertura annuale, indicata nella tab. 2 è per l'intero comma 6-bis dell'articolo 7 della L.R. 35/2015, e cioè per tutti i soggetti agevolati.
- **Art. 2 e Art. 3** rivestono carattere ordinamentale

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
U9100202201	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
Totale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00

Proposta di legge recante:**“Riconoscimento delle agevolazioni tariffare sul trasporto pubblico locale per i sordi. Integrazione alla l.r. 35/2015”****Art. 1**

(Integrazione all'articolo 7 della l.r. 35/2015)

1. Al comma 6-bis dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), dopo le parole “in favore” sono inserite le seguenti: “dei sordi di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), iscritti all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, e”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Consigliere



Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35

Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

Titolo I
Principi

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina i trasporti pubblici di passeggeri su strada, per ferrovia, per via navigabile interna e in acque marine nazionali, svolti in maniera continuativa, relativamente ai servizi di competenza regionale e locale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e di compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nei limiti delle competenze non attribuite allo Stato.
2. In relazione ai servizi di trasporto di passeggeri su strada che interessano al più un'altra regione, nonché agli altri servizi che non si svolgono interamente all'interno del territorio regionale, la cui competenza non appartiene allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la Regione promuove l'intesa con le altre regioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
 - a) i servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico;
 - b) i servizi pubblici non di linea, di noleggio con conducente e di piazza;
 - c) i servizi offerti mediante impianti a fune di ogni tipo e impianti di risalita in genere, ad eccezione di quelli ricompresi nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.
4. La competenza sui servizi di cui alle lettere b) e c) è attribuita ai comuni.

Art. 2

Obiettivi

1. L'obiettivo generale della presente legge è quello di sviluppare un sistema di offerta di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità delle persone, mirando al trasferimento modale dal mezzo individuale al mezzo collettivo, e garantendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
2. Per il raggiungimento di tale obiettivo generale, l'azione di indirizzo politico-amministrativo e l'attività amministrativa, anche ove non sia espressamente specificato nella presente legge, sono volte al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
 - a) la scelta più idonea del modo di trasporto, di cui al comma 1 dell'articolo 3;
 - b) la scelta più idonea della modalità di svolgimento, di cui al comma 2 dell'articolo 3;
 - c) l'ottimizzazione degli itinerari e degli orari dei servizi;
 - d) l'integrazione tra i diversi modi di trasporto e l'eliminazione delle sovrapposizioni fra gli stessi;
 - e) lo sviluppo dei centri di interscambio;
 - f) l'incremento dell'accessibilità alla rete del trasporto collettivo;
 - g) l'incremento della velocità commerciale;
 - h) il miglioramento della qualità del servizio in termini di regolarità e puntualità;
 - i) il miglioramento della qualità dei mezzi di trasporto e dei terminali di accesso/egresso in termini di comfort, pulizia e accessibilità per i soggetti diversamente abili;
 - j) la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e la diffusione della loro conoscenza mediante le carte dei servizi;
 - k) la diffusione dell'informazione all'utenza su itinerari, orari, tariffe e andamento in tempo reale dei servizi, anche mediante canali telematici che ne consentano una consultazione rapida ed integrata;
 - l) la progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria a livello regionale;

- m) lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica;
 - n) la riduzione dell'evasione tariffaria;
 - o) la riduzione delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche;
 - p) l'incremento della sicurezza, sia in termini di *safety* che di *security*;
 - q) la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio del servizio, basato anche sulle valutazioni dell'utenza.
3. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a tariffe inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire. È comunque fatta salva la libera iniziativa economica privata, con esclusione dei servizi che sono necessari a garantire il livello dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e anche dei servizi che comunque possono essere garantiti in maniera più adeguata ai bisogni della comunità attraverso l'affidamento mediante contratti di servizio che ne prevedano la parziale compensazione dei costi, ove possibile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3

Classificazione dei servizi

1. I servizi di trasporto pubblico locale sono classificati per modo di trasporto:
 - a) servizi ferroviari sulla rete nazionale e sulla rete regionale interconnessa alla rete nazionale;
 - b) servizi ferroviari sulla rete regionale isolata;
 - c) servizi effettuati con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o tram, o comunque assimilabili;
 - d) servizi su strada;
 - e) servizi effettuati per via navigabile interna e in acque marine nazionali;
 - f) servizi su impianti fissi, diversi da quelli sopra individuati, strettamente connessi funzionalmente ai servizi di cui alle lettere precedenti.
2. I servizi di trasporto pubblico locale sono altresì classificati in funzione delle modalità di svolgimento:
 - a) servizi di linea ordinari, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari o frequenze, e tariffe fissati;
 - b) servizi a chiamata nei quali, fermo restando l'accesso generalizzato, almeno un elemento fra itinerario, orario o frequenza, e tariffa non è fissato ma può variare in funzione della richiesta dell'utenza, secondo modalità comunque prestabilite;
 - c) servizi ad accesso continuo, nei quali il servizio viene garantito in corrispondenza dell'accesso dell'utente al sistema.
3. Ulteriori classificazioni di tipo gerarchico sono previste al comma 4 dell'articolo 8.

Art. 4

Attribuzione delle funzioni

1. La Regione, in conformità alle forme di partecipazione o di intesa previste dalla presente legge, svolge le seguenti funzioni, connesse all'organizzazione generale dei servizi di trasporto pubblico locale, assicurando uniformità di criteri sull'intero territorio regionale:
 - a) definizione del livello essenziale delle prestazioni;
 - b) politiche tariffarie;
 - c) pianificazione e programmazione a livello regionale;
 - d) monitoraggio e informazione all'utenza.
2. Gli enti locali esercitano le funzioni di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali di propria competenza, in conformità alle disposizioni di legge.
3. La Regione e gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo di cui all'articolo 13, che è l'unico soggetto cui compete sia l'affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad eccezione di quanto previsto dalla

presente legge per i servizi che interessano altre regioni oltre la Calabria, sia l'autorizzazione dei servizi a libero mercato.

4. La Regione e gli enti locali curano la manutenzione e gestione dei beni mobili e immobili funzionali al trasporto pubblico locale di cui hanno la proprietà, inclusi i dispositivi di informazione all'utenza. La Regione promuove l'intesa per il trasferimento delle proprietà dei beni fra la Regione e gli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Titolo II

Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale

Art. 5

Livello dei servizi minimi

1. Il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale definisce il livello essenziale delle prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi in conformità alle previsioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. La Giunta regionale determina il livello dei servizi minimi d'intesa con gli enti locali, sentiti i pareri della commissione consiliare competente, della Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità, tenendo nella dovuta considerazione le risorse finanziarie necessarie per garantire il livello determinato.
3. Al fine del raggiungimento dell'intesa si tiene apposita conferenza dei servizi che si svolge esclusivamente per via telematica. L'intesa si intende raggiunta con l'espressione favorevole di un numero di enti locali che rappresenta i tre quarti dei partecipanti, pesati rispetto alla popolazione residente; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo.
4. Decorsi centoventi giorni dall'avvio della conferenza dei servizi, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la Giunta regionale, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi, determina il livello dei servizi minimi.
5. La determinazione del livello dei servizi minimi è trasmessa al Consiglio regionale, che entro sessanta giorni può apportarvi variazioni. Le variazioni, nel caso in cui sia stata raggiunta l'intesa di cui al comma 3, possono esclusivamente elevare il livello dei servizi minimi precedentemente definito.
6. La determinazione del livello dei servizi minimi è rivista con cadenza almeno decennale.
7. I servizi minimi sono i servizi necessari a garantire il livello dei servizi minimi, che devono essere previsti nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale e che devono trovare copertura sulle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 21.

Art. 6

Tariffe

1. La Giunta regionale, tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentito il parere della competente commissione consiliare e del Comitato della mobilità, stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, eventualmente differenziandole in base alle caratteristiche del servizio, alle caratteristiche dell'utenza ed alle modalità di fruizione del servizio, con l'obiettivo della progressiva integrazione tariffaria.
2. Le variazioni delle tariffe sono efficaci nei limiti previsti dai contratti di servizio, con particolare riferimento alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 16 e, qualora non compatibili con quelli vigenti, entrano in vigore all'avvio dell'esecuzione dei nuovi contratti che le prevedono. L'integrazione tariffaria costituisce valido motivo per la revisione dei contratti di servizio.

3. Le tariffe sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno, applicando il metodo del price-cap di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) e di indicatori di qualità effettiva del servizio erogato determinati in conformità ai criteri di cui al comma 1.

Art. 7

Agevolazioni tariffarie

1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16, i residenti in Calabria appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all'indennità di accompagnamento;
 - b) ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.
2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma 1 devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall'amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite dei comuni di residenza o delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all'uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale determina le modalità e i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere.
3. È fatto salvo:
 - a) quanto previsto dal punto 8 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché da altre norme dello Stato;
 - b) quanto previsto per i dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale dai contratti collettivi di lavoro;
 - c) quanto determinato dalla Giunta regionale e dall'ART-CAL in merito alla libera circolazione dei soggetti incaricati di funzioni ispettive e di monitoraggio sui servizi.
4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è ricompresa nei corrispettivi previsti dai contratti di servizio, che tengono conto dei conseguenti minori ricavi tariffari previsti.
5. Le eventuali misure di agevolazione tariffaria attuate dalla Regione e dagli enti locali mediante il rimborso parziale agli utenti del prezzo del titolo di viaggio, fatte salve le deroghe autorizzate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità, non possono superare le seguenti aliquote rispetto al prezzo nominale:
 - a) il 70 per cento del prezzo nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a 10.000 euro;
 - b) il 50 per cento del prezzo nel caso in cui l'ISEE è inferiore a 25.000 euro;
 - c) il 30 per cento negli altri casi.Gli scaglioni dell'ISEE sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno dispari, con adeguamento all'inflazione secondo l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti.
6. Le aliquote di cui al comma 5 sono incrementate del 20 per cento al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) soggetti la cui età anagrafica è superiore a 70 anni compiuti;
 - b) invalidi di qualsiasi tipologia, aventi diritto ai sensi delle leggi dello Stato a provvidenze di natura economica o non economica;
 - c) minorenni organi di almeno un genitore;
 - d) studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con almeno tre figli.

Art. 8

Piano Attuativo del Trasporto Pubblico Locale

1. Fra i piani di livello attuativo del Piano regionale dei trasporti è previsto il Piano attuativo del trasporto pubblico locale, che è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità.
2. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale tiene conto dei Piani urbani della mobilità e dei Piani di ambito della mobilità di cui al comma 7 dell'articolo 15, nonché degli altri piani in materia redatti in applicazione delle legge vigenti. A sua volta questi piani recepiscono gli indirizzi del Piano attuativo del trasporto pubblico locale. Esso è coerente con le previsioni del livello dei servizi minimi definito ai sensi dell'articolo 5.
3. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale, per ciascuno scenario previsto, in un'ottica di gerarchizzazione della rete:
 - a) recepisce la localizzazione dei nodi di I e II livello, individuati nel Piano direttore del Piano regionale dei trasporti in misura complessiva massima di uno ogni 300.000 abitanti;
 - b) localizza i nodi di III e IV livello, in misura massima di uno ogni 30.000 abitanti, preferendo le soluzioni che favoriscono l'integrazione modale.
4. Conseguentemente i servizi di trasporto pubblico locale si suddividono gerarchicamente in:
 - a) collegamenti principali, se collegano fra loro i nodi di I, II e III livello;
 - b) collegamenti secondari, se collegano i nodi di IV livello fra loro o con i nodi di I, II e III livello;
 - c) collegamenti di interscambio modale, se connettono terminali di diverse modalità di trasporto appartenenti allo stesso nodo ma non localizzati in adiacenza;
 - d) collegamenti urbani, se non appartengono ai casi precedenti e si svolgono interamente all'interno di un unico centro abitato, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - e) collegamenti locali, se non appartengono ai casi precedenti.
5. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale definisce le strategie per perseguire gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

Art. 9

Programma pluriennale del Trasporto Pubblico Locale

1. La Giunta regionale, sentito il parere dell'ART-CAL e del Comitato della mobilità, approva il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Il programma ha una durata minima di tre anni ed una durata massima pari alla durata del bilancio pluriennale, ed è aggiornato anche prima del termine previsto ove ne ricorrano le circostanze.
2. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale è redatto tenendo conto delle strategie e degli indirizzi del Piano attuativo del trasporto pubblico locale e, qualora non siano in contrasto con esso, degli indirizzi dei Piani urbani della mobilità e dei Piani di ambito della mobilità di cui al comma 7 dell'articolo 15, nonché degli altri piani in materia redatti in applicazione delle leggi vigenti. Esso inoltre è redatto in conformità ai criteri di cui all'articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e costituisce aggiornamento del piano di cui al comma 4 dello stesso articolo.
3. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale prevede, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la programmazione dei servizi affidati ai sensi dell'articolo 16, strutturata in due livelli:
 - a) livello regionale, con una definizione dettagliata dei servizi con indicazione delle linee e delle frequenze eventualmente specificate per fasce orarie, nel quale ordinariamente ricadono i servizi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 e comunque i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3;

- b) livello locale, con una definizione dei criteri da adottare nella definizione puntuale dei programmi di esercizio o con la previsione dei servizi a chiamata di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, nel quale ricadono tutti i servizi non ricompresi nel caso precedente.
4. Esso prevede inoltre, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli investimenti da effettuarsi per infrastrutture, mezzi di trasporto, sistemi tecnologici e in generale beni mobili e immobili funzionali al trasporto pubblico locale, nonché le ulteriori azioni da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.
 5. Al fine di assicurare la coerenza con i limiti delle risorse finanziarie, il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale tiene conto della struttura dei corrispettivi associati ai contratti di cui all'articolo 16 e agli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 già stipulati. Esso inoltre, per i contratti e gli accordi ancora non stipulati, oltre a fornire indicazioni generali sui loro contenuti, prevede, con criteri di massima, la quantificazione dei loro corrispettivi, sulla base di costi standard e di ricavi previsti.
 6. Nel caso in cui l'ART-CAL, per i vincoli imposti dai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 16, non riesca ad effettuare una definizione puntuale dei programmi di esercizio coerente con il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, lo rinvia con puntuali motivazioni alla Giunta regionale per la sua revisione. Nelle more della revisione, nei casi in cui la disponibilità finanziaria non consenta di indugiare, l'ART-CAL provvede alla definizione dei programmi di esercizio nella misura che possa garantire la maggiore coerenza possibile con il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.
 7. La Giunta regionale, in merito alla redazione del Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, può richiedere un parere alla commissione consiliare competente.

Art. 10

Comitato della Mobilità

1. Il Comitato della mobilità ha funzioni consultive in materia di livello dei servizi minimi, tariffe e agevolazioni tariffarie, Piano attuativo del trasporto pubblico locale, Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, nonché sulle ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di trasporto pubblico locale.
2. Il Comitato della mobilità è convocato e presieduto dall'assessore regionale competente per materia.
3. Il Comitato della mobilità è costituito da rappresentanti volontariamente designati dagli enti locali, dalle università e dagli istituti di formazione di ogni ordine e grado calabresi, dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di categoria delle imprese, fra le quali quelle che rappresentano le imprese di trasporto pubblico locale. Alle riunioni del Comitato della mobilità, in relazione alle materie trattate, possono essere invitati per essere auditi i rappresentanti dei ministeri, delle autorità competenti, dei concessionari delle infrastrutture di trasporto, degli operatori che effettuano i servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli altri soggetti che possono apportare a qualsiasi titolo un contributo.
4. La Giunta regionale determina la composizione e approva il regolamento di funzionamento del Comitato della mobilità. La composizione non deve essere superiore alle 25 unità, incluso l'assessore che lo presiede.
5. I componenti del Comitato della mobilità non hanno diritto ad alcun compenso. La Giunta regionale può prevedere il rimborso delle sole spese di missione.

Art. 11

Osservatorio della Mobilità

1. Al fine di migliorare l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e l'informazione all'utenza, nell'ambito delle strutture amministrative della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio della mobilità, che svolge le seguenti funzioni:

- a) produce una relazione annuale alla Giunta regionale, sulla base delle informazioni acquisite in applicazione del presente articolo;
 - b) mantiene aggiornate le basi dati relative alle informazioni acquisite in applicazione del presente articolo;
 - c) mantiene aggiornata la base dati georeferenziata della rete del trasporto pubblico locale;
 - d) effettua la misurazione degli indicatori di qualità effettiva del servizio erogato, di cui al comma 3 dell'articolo 6;
 - e) garantisce il libero accesso ai dati dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale, incluse le informazioni in tempo reale sull'esecuzione degli stessi servizi, anche mediante canali telematici che ne consentano una consultazione rapida e integrata;
 - f) costituisce la competente struttura regionale per la ricezione dei reclami da parte dei passeggeri, e provvede a trasmetterli all'ART-CAL e, nei casi e nei modi previsti per legge, all'organismo di controllo statale per l'accertamento e l'eventuale irrogazione delle sanzioni;
 - g) acquisisce i dati relativi al monitoraggio dei parametri di inquinamento atmosferico, che l'ARPA-CAL effettua con stazioni fisse almeno per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato della mobilità, determina con proprio provvedimento:
 - a) i dati economici e trasportistici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge, sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, devono trasmettere all'Osservatorio, nonché le modalità e le scadenze di trasmissione;
 - b) i sistemi informativi e telematici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale devono utilizzare per la trasmissione all'Osservatorio delle informazioni sui servizi programmati ed effettuati e sugli utenti serviti, anche in tempo reale, per la gestione del rapporto contrattuale e per l'informazione all'utenza;
 - c) le indagini che l'Osservatorio deve effettuare, fra le quali indagini di *customer satisfaction*, garantendo l'eventuale necessaria copertura finanziaria aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal comma 4;
 - d) i dati di cui l'Osservatorio della mobilità deve garantire la fruizione come dati di tipo aperto di cui al comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), con esclusione dei dati commerciali sensibili.
 3. La Giunta regionale determina le sanzioni a carico degli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale che non rispettano gli obblighi di cui al comma 2, che possono prevedere la sospensione dell'erogazione di ogni corrispettivo o contributo in conto esercizio e conto capitale oppure sanzioni amministrative pecuniarie. Le violazioni sono comunicate dall'Osservatorio della mobilità all'ART-CAL, che irroga le sanzioni.
 4. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio della mobilità sono assicurate in misura del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3.
 5. L'Osservatorio della mobilità, nell'affidamento delle indagini dalle quali possono scaturire sanzioni o penali contrattuali applicate agli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, o comunque pregiudizio economico, valuta in maniera preferenziale il ricorso all'affidamento in house a società a partecipazione regionale sulle quali è esercitato il controllo analogo e che prestino la loro attività quasi esclusivamente per la Regione in ambiti diversi dal trasporto di passeggeri.

Titolo III

Svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale

Art. 12

Bacino territoriale ottimale regionale

1. I servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge sono organizzati ed erogati all'interno di un unico bacino territoriale ottimale regionale al fine di conseguire

obiettivi di efficienza, efficacia, universalità del servizio e sostenibilità ambientale, promuovendo anche economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza.

Art. 13

Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e Agenzia regionale reti e mobilità

1. L'ente di governo del bacino unico regionale è l'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL), soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico che opera in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione. Le deliberazioni degli organi dell'ART-CAL sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.
2. Le funzioni dell'ART-CAL sono:
 - a) la definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio, coerentemente al Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai programmi approvati ai sensi degli articoli 14 e 15 e alle previsioni dei contratti di servizio di cui all'articolo 16;
 - b) l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di servizio;
 - c) la stipula degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio;
 - d) l'autorizzazione dei servizi a libero mercato di cui all'articolo 17;
 - e) la pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
 - f) le ulteriori funzioni attribuite dall'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla presente legge;
 - g) la produzione di una relazione annuale contenente i dati di sintesi sulla definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio e sulla sua articolazione rispetto ai soggetti competenti ad effettuarla, sui contratti di cui all'articolo 16 in corso di esecuzione e di affidamento, sugli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 stipulati e da stipulare, sulle autorizzazioni di cui all'articolo 17 concesse, sulle sanzioni applicate, sulle eventuali criticità.
3. Gli organi dell'ART-CAL sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato istituzionale;
 - d) il Revisore dei conti.
4. Per tutti gli organi, ad esclusione del Revisore dei conti, non è prevista alcuna indennità di carica. Al solo Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute.
5. L'Assemblea è costituita dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni della Calabria, ovvero da loro delegati. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato, ed esprime il proprio voto, ordinariamente per via telematica, esclusivamente nei casi previsti dalla presente legge. Il voto di ciascun componente dell'Assemblea ha un peso proporzionale alla popolazione residente nel territorio dell'ente che rappresenta; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo.
6. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica per cinque anni. Nei primi tre scrutini risulta eletto il soggetto che riporta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti, mentre al quarto scrutinio risulta eletto il soggetto che riporta la maggioranza relativa dei voti. In tutti i casi in cui la carica di Presidente è vacante, il Presidente della Giunta regionale nomina senza indugio un commissario, con le stesse funzioni del Presidente, fino alla sua elezione. Il Presidente:
 - a) assume la rappresentanza legale dell'ART-CAL;

- b) presiede e convoca il Comitato istituzionale;
 - c) assume i provvedimenti di urgenza, nelle more delle deliberazioni del Comitato istituzionale, anche nei casi in cui esso non sia regolarmente costituito.
7. Il Comitato istituzionale è costituito dal Presidente dell'ART-CAL e da altri otto componenti dei quali:
- a) due designati dal Consiglio regionale;
 - b) uno designato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria;
 - c) uno eletto dalle province;
 - d) uno eletto dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
 - e) uno eletto dai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - f) due eletti dall'Assemblea dell'ART-CAL.
8. Le elezioni avvengono in conformità al criterio di pesatura dei voti di cui al comma 5. Ciascun componente permane in carica per cinque anni e non ha diritto ad alcun compenso. Il Comitato istituzionale si intende regolarmente costituito se si è provveduto alla designazione o elezione di almeno quattro componenti oltre il Presidente. Il Comitato istituzionale delibera a maggioranza su tutti i provvedimenti di competenza dell'ART-CAL, ad esclusione di quelli che la presente legge riserva all'Assemblea e di quelli di cui alle lettere f) e g) del comma 9, e vigila sull'operato del Segretario generale e della Segreteria tecnico-operativa.
9. Il Segretario generale è nominato, su proposta del Presidente dell'ART-CAL, dal Presidente della Giunta regionale fra i dirigenti della Regione per una durata di quattro anni, prorogabili per una sola volta per ulteriori quattro anni. Il Segretario generale, avvalendosi della Segreteria tecnico-operativa:
- a) cura l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale;
 - b) esprime il parere di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Comitato istituzionale, senza esprimersi sulle valutazioni di natura discrezionale;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere del Comitato istituzionale;
 - d) coordina la Segreteria tecnico-operativa con le funzioni dirigenziali;
 - e) assicura le risorse necessarie per il funzionamento del Nucleo ispettivo e ne designa il coordinatore in conformità al comma 12;
 - f) assume tutti i provvedimenti relativi all'esecuzione dei servizi a libero mercato, successivamente all'autorizzazione;
 - g) assume, nei casi in cui non sia stata conferita la delega di cui al comma 21, tutti i provvedimenti relativi all'esecuzione dei contratti di servizio, successivamente all'aggiudicazione, e tutti i provvedimenti relativi agli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio, successivamente alla stipula dell'accordo.
10. La Segreteria tecnico-operativa costituisce la struttura amministrativa di supporto del Segretario generale. Il personale della Segreteria tecnico-operativa è individuato, con atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale.
11. Il Nucleo ispettivo costituisce la struttura finalizzata al controllo della quantità e qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche delle infrastrutture tecnologiche e delle informazioni fornite dall'Osservatorio della mobilità, e articolandosi anche in sedi periferiche. Il personale del Nucleo ispettivo è individuato, con atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale, inclusi quelli appartenenti:
- a) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale, che mantengono le funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, estendendo il territorio di competenza all'intero territorio regionale, in applicazione del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
 - b) ai corpi e ai servizi di polizia municipale, che mantengono le funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, nei limiti territoriali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
12. I componenti del Nucleo ispettivo effettuano il controllo sui servizi di trasporto pubblico locale in piena autonomia, con il solo coordinamento funzionale di un soggetto scelto a sorte fra tre dei suoi componenti, designati dal Segretario generale, che resta in carica

- per tre anni non rinnovabili consecutivamente. Sul sito web dell'ART-CAL sono pubblicati cronologicamente i verbali dei controlli effettuati e il contenuto dei reclami e delle segnalazioni ricevuti dal Nucleo ispettivo e la conseguente sanzione irrogata, ovvero le motivazioni per le quali la sanzione non è stata irrogata.
13. Il Revisore dei conti è estratto a sorte fra i soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria), dura in carica per tre anni non rinnovabili consecutivamente e ha diritto a una indennità pari al 50 per cento di quella del Presidente del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria. Il Revisore dei conti:
 - a) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, anche mediante il controllo sugli atti dispositivi di spesa e sui risultati di gestione;
 - b) esprime parere preventivo sui provvedimenti inerenti l'ordinamento contabile e finanziario, sul bilancio preventivo e sulla compatibilità degli affidamenti di cui all'articolo 16 e degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con le risorse disponibili;
 - c) redige apposita relazione contenente le proprie valutazioni sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;
 - d) propone, ove ritiene ne ricorrano le circostanze, l'incremento delle percentuali di cui al comma 16;
 - e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.
 14. Al fine di garantire indipendenza di giudizio e di valutazione, la Regione e gli enti locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, separano da una parte le funzioni di gestione della partecipazione societaria e controllo delle società partecipate che nel loro oggetto sociale prevedono servizi per la mobilità dei passeggeri e dall'altra le funzioni istituzionali connesse alla mobilità dei passeggeri. La separazione avviene sia a livello di indirizzo politico-amministrativo sia a livello di attività amministrative, assicurando che gli assessori e le strutture amministrative competenti nelle due materie siano distinti.
 15. Gli oneri complessivi per i contratti di servizio di cui all'articolo 16 e per gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 devono essere contenuti nei limiti finanziari previsti dal Programma pluriennale del trasporto pubblico locale. Il Programma tiene conto della percentuale di accantonamento annuale prevista dall'ART-CAL, di cui al comma 16, nel determinare le risorse finanziarie effettivamente disponibili per i servizi di trasporto pubblico locale.
 16. Al fine di costituire un fondo di riserva per fare fronte ai possibili oneri finanziari non previsti che possono insorgere in ragione dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di servizio o delle autorizzazioni dei servizi a libero mercato, lo 0,8 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 21 è accantonato annualmente dall'ART-CAL fino a che il fondo non raggiunga la misura dell'8 per cento delle anzidette risorse. In ragione del contenzioso esistente e della valutazione della probabilità di soccombenza, nonché di altre valutazioni pertinenti, l'ART-CAL può incrementare le percentuali di cui al presente comma.
 17. Le spese di funzionamento dell'ART-CAL sono assicurate in misura del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3.
 18. Al fine di ridurre i costi connessi al funzionamento dell'ART-CAL, le cui attività sono di interesse comune della Regione e degli enti locali, essa può stipulare con le strutture amministrative della Giunta regionale convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di avvalersi per quanto necessario di servizi e forniture di cui, per ragioni di economia di scala, non sarebbe efficiente la diretta acquisizione, dietro compensazione dei costi sostenuti dalla Giunta regionale. L'ART-CAL può inoltre avvalersi del comodato d'uso gratuito di immobili della Regione e degli enti locali e, anche temporaneamente, dei veicoli di proprietà dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale.
 19. Per quanto non disposto dalla presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva apposito regolamento che determina il funzionamento dell'ART-CAL, prevedendo eventualmente la possibilità di offrire nei limiti di legge agli enti locali assistenza tecnica connessa ai servizi pubblici locali.

20. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'ART-CAL la Regione Calabria promuove il compimento di tutti gli atti necessari, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla costituzione dell'Agenzia regionale reti e mobilità, in forma di società per azioni, i cui soci sono esclusivamente la Regione e l'ART-CAL; a tal fine, all'ART-CAL è assegnata, senza oneri a carico della stessa, la titolarità di azioni per un valore corrispondente al cinque per cento del capitale sociale.
21. La società di cui al comma 20 è costituita mediante scissione parziale della s.r.l. Ferrovie della Calabria per scorporazione del ramo d'azienda relativo alle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture della rete ferroviaria regionale non interconnessa, trattandosi di attività afferenti a un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Calabria.
22. L'ART-CAL delega all'Agenzia regionale reti e mobilità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), trasferendo le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, e definendo:
 - a) i servizi da mettere a gara e i relativi lotti funzionali;
 - b) il contenuto dei contratti di servizio da aggiudicare;
 - c) il contenuto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 1.
23. L'Agenzia regionale reti e mobilità svolge, oltre a quelle previste nel comma 22, le seguenti funzioni:
 - a) cura la manutenzione e gestione della rete ferroviaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, e degli impianti e infrastrutture ad essa connessi, ed ordinariamente delle altre infrastrutture di trasporto di proprietà regionale;
 - b) attua le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto di proprietà della Regione;
 - c) provvede all'acquisto del materiale rotabile nonché dei beni mobili strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore aggiudicatario;
 - d) offre servizi complementari e funzionali alle attività di trasporto.
24. Lo statuto dell'Agenzia regionale reti e mobilità prevede:
 - a) quali organi dell'Agenzia:
 - 1) l'Assemblea dei soci;
 - 2) il Consiglio di amministrazione;
 - 3) il Collegio sindacale;
 - b) la seguente composizione del Consiglio di amministrazione:
 - 1) il Presidente ed un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
 - 2) un componente eletto dall'Assemblea dei soci;
 - c) l'assunzione, da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione, della rappresentanza legale dell'Agenzia regionale reti e mobilità;
 - d) la composizione del Collegio sindacale di tre membri effettivi e due sindaci supplenti dei quali:
 - 1) due membri effettivi, tra cui il presidente, ed uno supplente sono nominati dal Consiglio regionale;
 - 2) un membro effettivo ed un supplente sono eletti dall'Assemblea dei soci.
25. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema dello statuto dell'Agenzia regionale reti e mobilità e le modalità e i termini per la sua costituzione.
26. Le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale reti e mobilità, determinate in misura dell'80 per cento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3 sono trasferite all'Agenzia dall'ART-CAL.
27. In caso di inerzia dell'ART-CAL o dell'Agenzia regionale reti e mobilità nell'esercizio delle rispettive funzioni, la Giunta regionale fissa un congruo termine per provvedere. Qualora l'inerzia perduri dopo la scadenza del termine fissato, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che esercita i necessari poteri sostitutivi.

Art. 14

Servizi comunali e metropolitani

1. Le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 sono svolte dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i servizi che interessano il comune capoluogo e l'ambito del proprio territorio individuato dalla stessa Città metropolitana, che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 sono svolte:
 - a) dai comuni di popolazione superiore ai 15.000 abitanti per i servizi che si svolgono all'interno del territorio comunale e che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale;
 - b) dai comuni che mettono a disposizione dell'ART-CAL per i servizi di trasporto pubblico locale risorse finanziarie del proprio bilancio, nei limiti delle risorse messe a disposizione.
3. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'ART-CAL esercita i poteri sostitutivi, con spese a carico dell'ente locale inadempiente.
4. Mediante intesa con la Regione Sicilia, e sentita la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto per il relativo parere consultivo, possono essere istituiti servizi di trasporto pubblico locale nell'Area integrata dello Stretto costituita dalle Città metropolitane di Reggio Calabria e Messina. In tal caso, nelle forme previste dall'intesa, l'Area integrata dello Stretto costituisce un bacino ottimale interregionale e all'ente di governo partecipa la Città metropolitana di Reggio Calabria. Il servizio di trasporto di veicoli effettuato con apposite navi tra le due sponde dello Stretto di Messina può essere oggetto di accordo ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 e messo a disposizione dell'operatore aggiudicatario del servizio.
5. Restano di competenza della Città metropolitana le funzioni di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di proprio interesse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 15

Ambiti territoriali e comitati d'ambito

1. L'ART-CAL può istituire i seguenti ambiti territoriali non sovrapposti:
 - a) di area urbana, costituiti dal territorio di un comune di popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dal territorio di comuni contigui, su proposta congiunta dei comuni interessati;
 - b) di area vasta, costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 150.000 abitanti, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati;
 - c) di area a domanda debole, costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 15.000 abitanti, con una densità abitativa inferiore a 100 abitanti/kmq, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati.
2. L'istituzione degli ambiti territoriali di area urbana e di area vasta deve soddisfare i requisiti stabiliti dall'Assemblea dell'ART-CAL, con particolare riferimento alle caratteristiche della domanda di trasporto:
 - a) nei casi di ambiti territoriali di area urbana è possibile aggregare i comuni nel cui territorio ricade un unico centro abitato, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e i comuni limitrofi che soddisfano determinate condizioni relativamente alla domanda di trasporto che gravita sul centro abitato individuato;
 - b) nei casi di ambiti territoriali di area vasta è possibile aggregare i comuni all'interno del cui territorio si esaurisce integralmente lo spostamento di una aliquota minima della domanda di trasporto generata e attratta dagli stessi comuni.
3. L'Assemblea dell'ART-CAL può stabilire requisiti per l'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole.

4. Ad ogni ambito territoriale è associato un comitato d'ambito, costituito in una delle forme associative di cui al Capo V, Titolo II, Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali). L'Assemblea dell'ART-CAL può stabilire le forme associative dei comitati d'ambito.
5. Al Comitato d'ambito sono delegate le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), per i servizi che si svolgono all'interno dell'ambito territoriale e che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.
6. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, l'ART-CAL, dopo aver fissato un congruo termine per provvedere, esercita le stesse funzioni sostituendosi al Comitato d'ambito. In caso di reiterata inerzia, l'ART-CAL sopprime l'ambito territoriale.
7. L'istituzione degli ambiti territoriali comporta i seguenti obblighi di redazione di strumenti di pianificazione:
 - a) nel caso di ambiti territoriali di area urbana, i comuni che lo costituiscono devono redigere un Piano urbano della mobilità, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), integrato sull'intera area;
 - b) nel caso di ambiti territoriali di area vasta e di ambiti territoriali di area a domanda debole, la Città metropolitana o le province territorialmente competenti redigono dei Piani di ambito della mobilità, in ragione delle competenze loro attribuite dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni), con l'obiettivo di soddisfare al meglio i fabbisogni di mobilità della popolazione, ridurre gli impatti ambientali, aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, minimizzare l'uso individuale dell'automobile privata, aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi di trasporto collettivi anche con soluzioni diverse dai servizi di linea.

Art. 16

Affidamenti e contratti di servizio

1. L'affidamento dei servizi avviene in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti e delle indicazioni dell'Autorità per la concorrenza e il mercato relativamente all'individuazione dei lotti, ricorrendo in via ordinaria al modello di remunerazione a costo netto, nel quale il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza dell'operatore.
2. I contratti di servizio sono predisposti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti, garantendo mediante adeguati meccanismi incentivanti e sanzionatori il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.
3. I contratti di servizio in particolare prevedono:
 - a) che i corrispettivi unitari siano aggiornati annualmente applicando il metodo del price-cap di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT);
 - b) la più ampia possibilità di variazione dei servizi successivamente all'affidamento, secondo criteri chiari e stabiliti preventivamente all'affidamento, il più possibile quantitativi, che determinano le conseguenti variazioni del corrispettivo;
 - c) che la variazione del corrispettivo complessivo, per ciascun anno al netto di quanto previsto dalla lettera a), discendente dalle variazioni apportate ai servizi ai sensi della lettera b), sia contenuta entro dei limiti pari al massimo al 5 per cento in aumento e in diminuzione, ad eccezione dei casi di modifiche apportate al livello dei servizi minimi o al Piano attuativo del trasporto pubblico locale, oppure di scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - d) che il superamento dei limiti di cui alla lettera c), possibile solo nei casi eccezionali previsti nella stessa lettera, sia comunque fissato entro valori massimi compresi fra il

- 15 per cento e il 30 per cento in aumento e fra il 10 per cento e il 20 per cento in diminuzione in un periodo di 5 anni;
- e) che variazioni di più ampia entità possano essere conseguenti esclusivamente a disposizioni normative comunitarie o nazionali;
- f) la possibilità, secondo criteri chiari e stabiliti preventivamente all'affidamento e rispettando il criterio dell'equilibrio economico-finanziario, di compensare variazioni del livello complessivo delle tariffe, in aumento e in diminuzione entro il 10 per cento in un periodo di 5 anni, attraverso variazioni rispettivamente in diminuzione e in aumento dei corrispettivi; le variazioni dei corrispettivi di cui alla presente lettera non concorrono al calcolo dei limiti delle variazioni di cui alle lettere c) e d);
- g) l'opzione di proroga della durata del servizio, entro i limiti di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 4, se applicabile, dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, da esercitarsi entro un congruo termine antecedente alla scadenza del contratto, finalizzata principalmente ai casi di ritardi nelle procedure di affidamento, di allineamento temporale delle procedure di affidamento, ove ciò sia opportuno o necessario, di procrastinamento dei nuovi affidamenti per consentire il recepimento nell'oggetto della prestazione di quanto si determinerà in esito a processi in corso di revisione del livello dei servizi minimi o del Piano attuativo del trasporto pubblico locale;
- h) le sanzioni nei casi di superamento di predefinite soglie di evasione tariffaria, definendo le modalità campionarie di rilevazione del tasso di evasione e tenendo conto, anche eventualmente come esimente, dei modelli organizzativi aziendali utilizzati per il contrasto all'evasione;
- i) le sanzioni associate alle violazioni delle norme sulla sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni di cui all'articolo 19.
4. Deroghe a quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 3 devono essere approvate dal Consiglio regionale ed eventualmente dagli enti locali finanziatori, con specifico riguardo agli obblighi di cui al comma 5. Deroghe a quanto previsto dalla lettera f) del comma 3 devono essere approvate dalla Giunta regionale.
5. Gli oneri finanziari derivanti dai contratti di servizio comportano l'obbligo di garantire, per l'intera durata contrattuale e per l'eventuale periodo di proroga di cui alla lettera g) del comma 3, nei bilanci della Regione e degli enti locali finanziatori, le necessarie risorse finanziarie, almeno nei limiti in cui l'eventuale riduzione non trova compatibilità con le previsioni contrattuali di cui alle lettere c) e d) del comma 3.

Art. 17

Servizi a libero mercato e autorizzazioni

1. I servizi a libero mercato sono consentiti:
- a) nei casi in cui siano individuati preventivamente agli affidamenti di cui all'articolo 16 fra i servizi non necessari a garantire il livello dei servizi minimi e che comunque, nei limiti delle risorse disponibili, non possono essere garantiti mediante i contratti di servizio in maniera più adeguata ai bisogni della comunità;
- b) nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, alle condizioni dell'intesa prevista oppure, in assenza dell'intesa, qualora l'altra Regione interessata non manifesti il diniego.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'ART-CAL, previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e verifica esclusivamente dei requisiti previsti da normative comunitarie e statali. L'autorizzazione prevede l'itinerario e le fermate autorizzate, lasciando ampia libertà sulle restanti caratteristiche dell'offerta e sulle tariffe. L'autorizzazione è della durata massima di cinque anni e decade qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al comma 1.
3. I servizi a libero mercato sono comunque soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, ed in particolare l'operatore deve fornire preavviso di almeno trenta giorni sulla variazione dell'offerta e delle tariffe e sulla cessazione del servizio.

Art. 18*Sanzioni agli utenti*

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a convalidarlo secondo le modalità stabilite all'inizio e, se previsto, anche al termine delle corse utilizzate, a conservarlo nonché ad esibirlo a richiesta degli agenti accertatori per l'intera durata del percorso e nei terminali di accesso/egresso. Qualora il mancato rispetto della vidimazione all'inizio e, ove prevista, al termine delle corse non consenta l'addebito corretto del costo del titolo di viaggio, esso si intende pari a quello corrispondente al massimo costo possibile nei limiti della rete regionale e della singola giornata.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 31,34 euro ad un massimo di 104,47 euro, oltre l'importo del titolo di viaggio. Nel caso di reiterazione della violazione entro cinque anni o nel caso in cui il pagamento della sanzione non avvenga entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la sanzione è raddoppiata.
3. La sanzione di cui al comma 2 è ridotta a 5,22 euro per gli utenti titolari di idoneo e valido abbonamento nominativo, a condizione che esso sia esibito, contestualmente al pagamento della predetta sanzione, entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, presso la sede legale dell'impresa di trasporto o presso le ulteriori sedi indicate nel verbale di contestazione, di cui nel caso di servizi affidati ai sensi dell'articolo 16 almeno una nel territorio della provincia dove è stata contestata la violazione.
4. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie sono puniti con la sanzione amministrativa da 313,42 euro a 1.044,75 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. È fatta salva l'eventuale responsabilità penale.
5. Le misure minime e massime delle sanzioni amministrative sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno dispari, in misura pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti.
6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Tale norma trova diretta applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.
7. Su designazione di ciascuna impresa che effettua servizi di trasporto pubblico locale, sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, l'ART-CAL autorizza gli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, che acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa. I soggetti sono designati fra i dipendenti dell'impresa. Essi devono essere dotati di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'impresa.
8. Gli agenti accertatori possono effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore. Gli agenti hanno competenza su tutti i servizi per i quali l'impresa è beneficiaria dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, anche eventualmente in parte per effetto di integrazione tariffaria.
9. Gli agenti accertatori contestano, ove possibile, immediatamente e personalmente al trasgressore le violazioni di cui al presente articolo. Se non è possibile la contestazione immediata, copia del verbale di contestazione deve essere notificato all'interessato o a chi è tenuto alla sua sorveglianza entro il termine di novanta giorni dalla contestazione e in questo caso sono dovute le spese di notifica.
10. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, l'impresa provvede all'ordinanza-ingiunzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato e costituisce titolo esecutivo.
11. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono assimilati ai ricavi tariffari dell'impresa che ha irrogato la sanzione, con l'obbligo di rendicontazione separata rispetto a ricavi ordinari. 12. Eventuali diritti di

esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi possono essere previsti a condizione dell'esistenza di adeguati canali di vendita alternativi o di sistemi di bigliettazione elettronica. L'importo di tali diritti non può essere superiore alla metà dell'importo minimo della sanzione amministrativa applicabile agli utenti sprovvisti di idoneo e valido titolo di viaggio. La Giunta regionale, per i servizi affidati ai sensi dell'articolo 16, determina l'importo di tali diritti aggiuntivi e le condizioni alle quali i canali di vendita alternativi sono considerati adeguati.

13. I contratti di servizio prevedono le sanzioni per le imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 che superino certe soglie di evasione tariffaria, definendo le soglie, le modalità campionarie di rilevazione del tasso di evasione e l'importo delle sanzioni.

Art. 19

Risorse umane

1. L'adozione di misure di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura di gara e costituisce elemento da valutarsi favorevolmente fra le motivazioni alla base dell'affidamento diretto del servizio. In particolare possono essere valutate:
 - a) la maggiore disponibilità, all'atto del subentro, al trasferimento del personale in servizio presso gli operatori uscenti;
 - b) la maggiore disponibilità, in corso di esecuzione del contratto e in caso di necessità di assunzione di nuovo personale, di ricorrere all'eventuale personale in esubero in servizio presso operatori titolari di contratto di servizio relativi ad altri lotti di affidamento, secondo modalità chiaramente definite prima dell'affidamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora dall'esito delle procedure di affidamento derivi la sostituzione del soggetto gestore, l'azienda subentrante assume prioritariamente il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio di trasporto, mantenendone tutte le condizioni economiche e normative derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e con le sue strategie aziendali.
3. I contratti di servizio prevedono obblighi di formazione del personale.

Art. 20

Beni strumentali

1. L'ART-CAL, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale reti e mobilità, mette a disposizione dell'operatore aggiudicatario o assicura allo stesso, alle condizioni previste dal contratto di servizio, anche onerose, l'accesso alle reti, agli impianti, alle infrastrutture, e in generale ai beni mobili e immobili individuati come strumentali all'effettuazione del servizio, tramite la stipula di accordi giuridicamente vincolanti con il proprietario o concessionario dei beni, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi, nel rispetto degli articoli 101, 102 e 106 del TFUE e delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti. In particolare:
 - a) per i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per la rete ferroviaria, l'accordo è stipulato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico);
 - b) per i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per i terminali di proprietà della Regione e degli enti locali, salvo che non vi siano impedimenti, l'accordo è a titolo non oneroso e consente all'operatore l'utilizzo gratuito almeno degli stalli.
2. La Regione può avocare a sé la stipula dell'accordo di cui alla lettera a) del comma 1 e in generale la stipula di accordi di cui al comma 1 con gli enti che esercitano funzioni statali e con i loro concessionari.

3. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 comportano l'obbligo di garantire nei bilanci della Regione e degli enti locali finanziatori le necessarie risorse finanziarie, per l'intera durata delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte.
4. Il cofinanziamento di beni immobili o mobili in favore degli operatori affidatari dei servizi ai sensi dell'articolo 16, concesso in conformità a quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del TFUE, comporta:
 - a) il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale regionale per gli stessi beni per l'intera vita utile per i beni mobili e in perpetuo per i beni immobili;
 - b) l'obbligo di cessione al subentrante, se al momento del subentro non è scaduto il vincolo di destinazione di cui alla lettera a), al prezzo di mercato sottratte le eventuali quote di ammortamento residue della quota parte di cofinanziamento pubblico e, nel caso in cui non si pervenga a un accordo fra le parti sul prezzo, nelle more della definizione giudiziale della controversia fra le parti, i beni sono messi immediatamente a disposizione del nuovo operatore dietro pagamento di un corrispettivo provvisorio determinato in misura delle quote di ammortamento residue della quota parte cofinanziata dall'operatore uscente;
 - c) il divieto dell'utilizzo, anche temporaneo, dei beni cofinanziati per servizi a libero mercato, a meno che i provvedimenti di finanziamento non lo prevedano, e comunque alla condizione che, se non è scaduto il vincolo di destinazione di cui alla lettera a), sia restituita la quota parte di ammortamento corrispondente al cofinanziamento pubblico associabile al periodo di utilizzo.In assenza di specificazione nei provvedimenti di finanziamento, ai fini del calcolo dell'ammortamento di cui al presente comma si assumono le seguenti durate della vita utile: 15 anni per gli autobus, 30 anni per il materiale rotabile ferroviario e tramviario, 30 per impianti, macchinari, officine, depositi, fabbricati, altre infrastrutture e terreni, 5 anni per investimenti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. Gli affidamenti relativi agli operatori subentranti possono, in maniera coerente i contratti o gli accordi con gli operatori uscenti, assoggettare a disciplina analoga a quella del subentro, di cui alla lettera b) del comma 3, altri beni immobili o mobili, tenendo conto delle misure previste dall'autorità di regolazione dei trasporti.

Titolo IV

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 21

Norma finanziaria

1. Le risorse finanziarie per l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 e per gli accordi di cui all'articolo 20, comma 1, sono trasferite all'ART-CAL e sono garantite:
 - a) dal fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - b) da risorse autonome di bilancio regionale;
 - c) da risorse del bilancio degli enti locali.
2. Le risorse di cui alla lettera a), per la quota parte il cui accertamento in entrata è legato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, possono essere utilizzate per la programmazione dei servizi e trasferite all'ART-CAL anche prima dell'accertamento, fino alla concorrenza dell'importo più basso fra:
 - a) il valore che è ragionevolmente ipotizzabile che sia effettivamente accertato in entrata in relazione al prevedibile raggiungimento degli obiettivi;
 - b) il valore di un apposito fondo di riserva finalizzato a compensare l'eventuale residuo attivo non riscosso.
3. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia regionale reti e mobilità e dell'Osservatorio della mobilità, nelle misure previste dall'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 13, commi 17 e 26, sono garantite nei seguenti modi:

- a) sul bilancio regionale, in misura dello 0,50 per cento delle somme trasferite all'ART-CAL per le finalità di cui all'articolo 13, comma 15;
 - b) sul bilancio regionale, in misura dello 0,50 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi affidati ai sensi dell'articolo 16 nell'anno di competenza, così come previsti dall'ultimo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato prima della redazione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, in misura uguale all'ultimo dato dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
 - c) dagli enti locali, in misura dello 0,50 per cento delle somme trasferite all'ART-CAL per le finalità di cui all'articolo 13, comma 15;
 - d) da una tassa applicata alle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, in misura dello 0,50 per cento dei ricavi tariffari netti, le cui modalità e scadenze di pagamento e sanzioni sono determinate dalla Giunta regionale.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni alle imprese di trasporto irrogate dall'ART-CAL sono utilizzati dalla stessa Autorità, dall'Osservatorio della mobilità o da altre strutture della Giunta regionale, in conformità alle determinazioni della Giunta regionale, con la finalità del miglioramento della qualità dei servizi mediante progetti di innovazione organizzativa e tecnologica, formazione, informazione all'utenza, cooperazione interregionale e internazionale.

Art. 22

Provvedimenti urgenti per garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale

1. Al fine di evitare il pericolo imminente di interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale, i cui attuali affidamenti sono in scadenza alla data del 31 dicembre 2015, e nelle more dell'effettivo affidamento dei predetti servizi da parte dell'ART-CAL, in attuazione dell'articolo 13 e dell'articolo 16, la Regione può assumere le determinazioni in ordine all'adozione di provvedimenti di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. I provvedimenti di emergenza di cui al presente comma hanno decorrenza dal 1 gennaio 2016 e una durata, non prorogabile, non superiore a due anni.
2. La Regione affida ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia, in conformità alle informazioni già pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 16.
3. La Regione pubblica la relazione sugli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Art. 23

Disposizioni transitorie

1. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato fino al 2016 in assenza della definizione del livello dei servizi minimi, avendo tuttavia cura di definire al suo interno il livello essenziale delle prestazioni. Lo stesso programma può essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con le funzioni di avviare la costituzione dell'ART-CAL ed assumere sin dalla sua costituzione le funzioni di tutti gli organi non ancora costituiti dell'ART-CAL. L'attuazione del presente comma è effettuata senza nuovi oneri sul bilancio regionale.

3. Le più estese agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 7 rispetto alla previgente normativa entrano in vigore con gli affidamenti di cui all'articolo 22.
4. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016 e nel bilancio pluriennale contestualmente approvato sono garantite le risorse di cui all'articolo 21. La tassa di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 entra in vigore dal 1 gennaio 2016.
5. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016, è trasferita all'ART-CAL la titolarità dei contratti di servizio di cui all'articolo 22. Contestualmente sono trasferite le risorse necessarie a dare copertura ai contratti di servizio per l'anno finanziario 2016, durante il quale non si applicano le previsioni del comma 16 dell'articolo 13.
6. Con preavviso di sei mesi, e comunque entro la scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 22, l'ART-CAL dispone la cessazione di tutti gli eventuali affidamenti che dovessero risultare in precedenza effettuati dagli enti locali.
7. La Giunta regionale può approvare appositi regolamenti con validità triennale finalizzati a disciplinare, per quanto di competenza regionale:
 - a) i servizi di trasporto pubblico che presentino caratteristiche innovative e siano allo stadio di sperimentazione, di studio o di sviluppo, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), se presentano tali caratteristiche;
 - b) i servizi complementari al trasporto pubblico, quali a titolo esemplificativo i servizi di mobilità con veicolo condiviso;
 - c) i servizi di cui all'articolo 1, comma 3.
8. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta una fascia unitaria che preveda un corrispettivo unico per i servizi extraurbani e uno per i servizi urbani.
9. Nelle more della costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria i regolamenti e gli statuti di cui all'articolo 13 regolano le posizioni del comune capoluogo e della provincia. Negli altri casi il comune capoluogo e la provincia possono assumere le funzioni attribuite alla città metropolitana di Reggio Calabria, sempre nelle more della sua costituzione, se vi è intesa fra essi.

Art. 24

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative, insieme a tutte le loro modifiche ed integrazioni: la legge regionale 14 aprile 1986, n. 15; la legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3; la legge regionale 7 agosto 1999, n. 23; la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18; la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67 ad eccezione dell'articolo 6; l'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano abrogate le disposizioni già abrogate dalle norme di cui al presente comma.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dalle leggi abrogate con il presente articolo.

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

LEGGE 26 maggio 1970, n. 381

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)

(GU n.156 del 23-06-1970)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Assegno mensile di assistenza)

A decorrere dal 1 maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite, di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili, l'assegno di cui al primo comma è ridotto nella misura, corrispondente all'importo del trattamento goduto. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

Regione Piemonte

Legge regionale n. 1 del 04 gennaio 2000

(Vigente dal 09/07/2020)

"Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

Capo I.

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1.

La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 ed in conformità della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), disciplina il sistema di trasporto pubblico locale al fine di:

a)

promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale, elevandone l'accessibilità, in particolare nelle aree montane e collinari, e garantendo un'equa ripartizione dei benefici e dei costi diretti ed indiretti;

b)

incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia ed efficienza, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;

c)

raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione;

d)

promuovere l'uso della bicicletta ai sensi della legislazione vigente e forme di mobilità condivisa quali il bike sharing e il bicibus come definiti al punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 luglio 2016, n. 208 (Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro).

[\[1\]](#)

d bis)

promuovere forme di mobilità condivisa quali car pooling, car sharing, scooter sharing e piedibus, come definiti dal punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 208/2016;

[\[2\]](#)

d ter)

promuovere ulteriori forme di mobilità condivisa, soprattutto in aree marginali, a domanda debole, previo accordi e convenzioni con i comuni e le unioni di comuni.

[\[3\]](#)

2.

La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative idonee a garantire, attraverso il metodo della concertazione:

a)

l'adeguamento dei servizi alle esigenze qualitative e quantitative della domanda, anche attraverso la massima integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

b)

il potenziamento delle infrastrutture a supporto del servizio, con particolare riferimento ai nodi di interscambio;

c)

la promozione del trasporto pubblico locale attraverso azioni di politica tariffaria, di informazione agli utenti, di sviluppo del sistema di telematica per i trasporti;

c bis)

la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema di trasporto pubblico locale.

[\[4\]](#)

Art. 2.

(Assetto funzionale)

1.

Il sistema di trasporto pubblico locale regionale risulta dall'integrazione funzionale delle reti e dei servizi così articolati:

a)

reti e servizi regionali di linea, di collegamento tra i principali centri della Regione e tra questi e gli omologhi centri delle Regioni confinanti, estesi all'intero territorio regionale e comprensivi della rete ferroviaria regionale e dei servizi su gomma ad essa complementari o sostitutivi, dei servizi aerei ed elicotteristici, nonché dei servizi lacuali del lago Maggiore;

b)

reti e servizi provinciali di linea, estesi ai bacini di traffico o alle aree omogenee e comprensivi della rete e dei servizi su gomma, funiviari e lacuali;

c)

reti e servizi urbani di linea, nell'ambito del comune o della conurbazione, estesi a comuni contermini purchè sussista una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuità di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali, ed impianti fissi, nonché di tranvie e di metropolitane;

d)

servizi integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, effettuati con modalità diverse ed estesi a territori caratterizzati da bassa densità abitativa, a domanda debole, ovvero atti a soddisfare particolari esigenze di mobilità complementare o speciale.

2.

Tutte le reti ed i servizi sono progressivamente adeguati alle esigenze degli utenti con ridotta capacità motoria ed effettuati con materiale rotabile idoneo.

2 bis.

Per infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi della presente legge, si intendono i nodi di interscambio destinati a connettere due o più modalità di trasporto e le fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

[\[5\]](#)

Art. 3.

(Assetto quantitativo e qualitativo)

1.

I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti tenendo conto dei criteri di cui all' articolo 16 del d.lgs. 422/1997 .

1 bis.

I servizi minimi di cui al comma 1 devono assicurare in particolare, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale:

^[6]

a)

l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;

b)

il pendolarismo scolastico e lavorativo;

c)

la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d)

le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;

e)

la necessità di trasporto delle persone con disabilità.

2.

L'entità dei servizi minimi è definita sulla base di un indice parametrico di offerta individuato anche in relazione alla quantità ed alle caratteristiche della domanda di mobilità espressa dal territorio, agli obiettivi di quota di mercato del trasporto pubblico, alle aree a domanda debole, nonché al valore obiettivo di efficienza assunto per il rapporto tra ricavi e costi.

3.

Gli enti locali possono proporre all'Agenzia della mobilità piemontese servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. L'Agenzia della mobilità piemontese ha l'onere di verificare la non sovrapposizione con altri servizi programmati e di approvarne la fattibilità.

^[7]

4.

I parametri qualitativi e gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, per ogni tipologia di servizio di cui all'articolo 2, sono definiti nelle rispettive carte dei servizi, parte integrante dei programmi triennali dei servizi e dei contratti di servizio di cui all'articolo 10.

5.

L'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi è oggetto di monitoraggio e vigilanza da parte degli enti a cui è demandata l'amministrazione del servizio.

6.

Gli enti locali possono autorizzare servizi di trasporto esercitati da terzi in regime di concorrenza, purchè in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali). Tali servizi sono esenti da obblighi tariffari ed esercitati senza sovvenzioni da parte degli enti locali competenti per l'autorizzazione. Le autorizzazioni sono revocabili in qualsiasi momento senza obbligo di indennizzo.

Capo II. *FUNZIONI E COMPETENZE*

Art. 4.

(Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione)

1.

La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a)

indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

b)

programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

c)

amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore.

2.

La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l'elaborazione del piano regionale della mobilità e dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

[8]

3.

Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti è lo strumento strategico, di lungo periodo, di indirizzo e di sintesi delle politiche di settore, che in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e sociale e del territorio:

[9]

a)

definisce la politica regionale della mobilità e dei trasporti e fornisce il contributo alla pianificazione nazionale di livello generale e alle sue articolazioni settoriali;

b)

costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione e della programmazione degli enti locali al fine di realizzare un'efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali e regionali;

c)

delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali, anche sotto l'aspetto gerarchico, e lo coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali.

3 bis.

Il piano regionale della mobilità e dei trasporti si declina in piani di settore che afferiscono alle politiche del trasporto pubblico, della logistica, delle infrastrutture di trasporto, della sicurezza stradale.

[10]

3 ter.

I piani di settore delineano il quadro sistemico delle azioni delle politiche di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano regionale della mobilità e dei trasporti ponendo alla base di ogni piano di settore politiche per il raggiungimento di obiettivi di mobilità sostenibile e d'innovazione tecnologica applicata ai trasporti.

[11]

3 quater.

I piani di settore sono implementati dai programmi di attuazione, pluriennali e annuali, che definiscono i fabbisogni di spesa, precisano, sulla base delle disponibilità di bilancio,

l'ammontare dei finanziamenti, coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati, e definiscono operativamente le azioni da finanziare e da attuare.

[12]

4.

Il piano regionale della mobilità e dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale, previa consultazione dei consigli provinciali, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della proposta di piano. Il Piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.

[13]

4 bis.

I piani di settore ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

[14]

5.

Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, definisce, d'intesa con gli enti locali, aggregati nel consorzio di cui all'articolo 8:

[15]

a)

gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;

b)

l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;

c)

le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega;

d)

la politica tariffaria per l'integrazione e la promozione dei servizi;

e)

le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

f)

il sistema di monitoraggio dei servizi;

g)

la rete e l'organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli enti locali.

6.

Acquisita l'intesa di cui al comma 5 il programma triennale è sottoposto all'esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

[16]

7.

Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti), nonché delle associazioni dei disabili di cui alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette).

[17]

8.

(...)

[18]

9.

Per l'espletamento delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell' articolo 12 del d.lgs. 422/1997 e secondo le indicazioni dell' articolo 8 del d.lgs. 422/1997 , come modificato dall' articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 400/1999 , accordi di programma con il Ministero dei trasporti con i quali sono stabiliti:

a)

l'attribuzione delle risorse trasferite per l'esercizio dei servizi attualmente gestiti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;

b)

i tempi e le modalità del subentro di cui all' articolo 8 del d.lgs. 422/1997 , nonché i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico e le risorse per la gestione degli impianti e del servizio.

10.

La Regione disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall' articolo 8 del d.lgs. 422/1997 , come modificato dall' articolo 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 400/1999 .

11.

La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite società, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, secondo quanto previsto all'articolo 29.

12.

Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli enti locali individuati nei successivi articoli.

Art. 5.

(Funzioni e compiti amministrativi delle province)

1.

Sono trasferiti alle province le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, relativi alla programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché gli accertamenti previsti dall' articolo 5, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) per i servizi di propria competenza.

1 bis.

Ad eccezione del bacino metropolitano di Torino, le province gestiscono le procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, a livello di bacino, previa convenzione tra gli enti soggetti di delega ad esso afferenti e parere vincolante della Regione.

[19]

2.

Sono delegate alle province le seguenti funzioni e compiti:

a)

la programmazione operativa e l'amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), compresi i servizi, di competenza regionale, interregionali, di granturismo e transfrontalieri;

b)

l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;

c)

l'indirizzo e la promozione dell'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali;

d)

l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;

e)

la concessione di autostazioni per servizi di linea;

f)

la definizione, sulla base di parametri socio-economici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio con veicoli della categoria M1 di cui all' articolo 47, comma 2, lettera b), del d.lgs. 285/1992 ;

^[20]

g)

il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle linee di propria competenza.

3.

Le competenze attribuite alle Regioni all' articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997 sono delegate ai Presidenti delle province interessate, i quali provvedono sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all' articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 27 .

4.

Le province svolgono le funzioni di cui ai commi 1 e 2 attraverso l'elaborazione del piano provinciale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

5.

Il piano provinciale dei trasporti è lo strumento fondamentale di indirizzo e di sintesi della politica provinciale di settore e delinea:

a)

l'assetto delle reti infrastrutturali di trasporto d'interesse provinciale, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei trasporti;

b)

l'assetto dei servizi di trasporto di interesse provinciale, definito in stretta integrazione tra le diverse modalità ed organizzato per bacini di trasporto;

c)

gli indirizzi per l'elaborazione dei piani urbani del traffico;

d)

l'analisi e la definizione dei costi e la previsione economica e finanziaria con l'indicazione della ripartizione dei finanziamenti tra gli enti locali per l'attuazione del piano.

6.

Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico determina, d'intesa con i comuni e le comunità montane interessate ed in conformità dell'assetto dei servizi e dei criteri definiti dalla Regione:

a)

gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia nella organizzazione e produzione dei servizi;

b)

i bacini e l'eventuale loro ripartizione in aree omogenee;

c)

la rete e l'organizzazione dei servizi provinciali;

d)

le aree a domanda debole ed i comuni nei quali è finanziato il servizio urbano;

e)

le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle proprie e la ripartizione tra i servizi urbani nei comuni inferiori a trentamila abitanti, extraurbani ed in aree a domanda debole;

f)

gli indirizzi per l'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali.

7.

Le province, previa consultazione delle organizzazioni sindacali articolate a livello provinciale, delle associazioni delle aziende di trasporto e dei consumatori, adottano il programma triennale dei servizi e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.

8.

Le province, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilità complementare o speciale, ovvero in periodi di flessione della domanda, possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, ivi compreso l'utilizzo dei veicoli immatricolati ad uso proprio.

9.

Al fine di attuare gli interventi di competenza provinciale, precisando l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli degli altri soggetti erogatori di finanziamento, pubblici e privati, le province approvano il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale e lo trasmettono per conoscenza alla Regione.

Art. 6.

(Funzioni e compiti amministrativi delle comunità montane. Aree a domanda debole)

1.

Le comunità montane, ovvero i comuni interessati in associazione tra loro, organizzano ed amministrano, nelle aree a domanda debole individuate dalle province, i servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche ai sensi dell' articolo 5, comma settimo, del d.p.r. 753/1980 .

2.

Nell'ambito delle aree a domanda debole, gli enti locali di cui al comma 1 possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, gestiti in economia ovvero da affidare, attraverso procedure concorsuali, a soggetti che abbiano i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Qualora non vi sia offerta di tali servizi possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone. Gli enti locali sono autorizzati a disciplinare, con proprio regolamento, la possibilità di utilizzare gli scuolabus anche per finalità sociali ed assistenziali di trasporto degli adulti, compatibilmente con le esigenze del trasporto scolastico.

3.

Per i territori montani sono inoltre applicabili, al fine della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), in quanto compatibili.

Art. 7.

(Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)

1.

Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati negli articoli 4 e 5 relativi alle reti ed ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché gli

accertamenti previsti dall' articolo 5, settimo comma, del d.p.r. 753/1980 per i servizi di propria competenza.

2.

I comuni svolgono tali funzioni e compiti attraverso l'elaborazione del piano urbano del traffico di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano.

3.

Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano determina, sulla base degli obiettivi, dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, nonché degli indirizzi indicati dalla provincia per l'integrazione con i servizi provinciali:

a)

gli obiettivi da raggiungere in termini di qualità, efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi;

b)

la rete e l'organizzazione dei servizi urbani;

c)

le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle proprie.

4.

Il programma triennale dei servizi di trasporto dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e delle conurbazioni è approvato dalla Regione con le modalità previste dall'articolo 9, comma 3, previa acquisizione del parere della provincia; il programma triennale degli altri comuni è approvato dalla provincia con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5.

5.

Il piano urbano del traffico dei comuni nei quali è fornito un servizio di trasporto pubblico urbano, finanziato ai sensi della presente legge, è inviato alla Regione ed alla provincia, al fine di acquisire il rispettivo parere di conformità ai criteri di ottimizzazione del servizio stesso e d'integrazione con gli altri servizi di trasporto pubblico.

6.

I comuni, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilità complementare o speciale ovvero, in periodi di flessione della domanda, possono organizzare servizi sostitutivi dei servizi di linea, avvalendosi di quanto previsto all'articolo 6, comma 2.

7.

La programmazione e l'amministrazione dei servizi urbani delle conurbazioni è attribuita al comune capofila, che elabora il programma triennale d'intesa con i comuni della conurbazione.

8.

Le aree di conurbazione sono definite, d'intesa con i comuni interessati, dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere del Comitato competente per materia istituito, a norma dell' articolo 7, comma 7, della l.r. 34/1998 , nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

8 bis.

Le modifiche alle aree di conurbazione individuate secondo le modalità previste al comma 8 sono definite dalla Giunta regionale previa intesa con la provincia ed i comuni interessati.

^[21]

Art. 8. ^[22]

(Agenzia della mobilità piemontese)

1.

Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, aderendovi, la costituzione di un ente pubblico di interesse regionale.

[\[23\]](#)

1 bis.

L'ente pubblico di cui al comma 1, istituito e disciplinato dalla presente legge, assume forma di consorzio e la denominazione di "Agenzia della mobilità piemontese". Obiettivo primario dell'Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto su gomma in relazione a quelli su ferro.

[\[24\]](#)

1 ter.

Il consorzio è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale. Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, l'Agenzia della mobilità piemontese favorisce l'adesione dei comuni o unioni di comuni singole o associate aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della presente legge nonché delle unioni montane singole o associate aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti di cui alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna).

[\[25\]](#)

2.

Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti. Il consorzio è la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 5.

[\[26\]](#)

2 bis.

Si intende con programmazione non solamente la pianificazione degli itinerari delle varie linee di trasporto pubblico, bensì anche il numero di corse giornaliere per ciascuna linea e gli orari delle stesse.

[\[27\]](#)

2 ter.

La possibilità di interscambio tra i diversi mezzi di trasporto attraverso una programmazione coordinata costituisce una linea guida della programmazione stessa. Le variazioni di orari o modalità di servizio delle linee su gomma sono deliberate dall'Agenzia per la mobilità piemontese, previa consultazione di tutti i soggetti consorziati interessati dal servizio stesso.

[\[28\]](#)

2 quater.

Per i membri del consorzio di cui al comma 2, incluso l'eventuale consiglio di amministrazione, non è prevista alcuna indennità di carica aggiuntiva.

[\[29\]](#)

3.

(...)

[\[30\]](#)

4.

Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilità.

5.

La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario.

5 bis.

La Giunta regionale adotta lo Statuto di cui al precedente comma. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) i soggetti obbligatoriamente consorziati aderiscono all'Agenzia con l'approvazione dello Statuto .

[31]

Art. 8 bis. [32]

(Gestione delle reti e erogazione dei servizi di trasporto pubblico)

1.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, promuove la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società, definite ai sensi della normativa vigente in materia, a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto pubblico. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite.

2.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa vigente in materia, promuove, altresì, la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società pubbliche a cui affidare la gestione del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale.

Capo III.

STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 9.

(Accordi di programma)

1.

La Regione, d'intesa con i soggetti direttamente coinvolti aggregati nel consorzio denominato Agenzia per la mobilità piemontese, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validità triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.

[33]

2.

La Regione stipula con l'Agenzia per la mobilità piemontese, accordi di programma di validità triennale per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi.

[34]

3.

La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.

4.

In caso di mancata stipulazione degli accordi entro sei mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 4, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente al finanziamento dei servizi minimi individuati come prioritari. Se la mancata stipulazione si protrae per ulteriori sei mesi, la Regione, ai sensi dell'articolo 25, esercita le funzioni delegate di cui alla presente legge.

[35]

5.

Le province stipulano accordi di programma di validità triennale con i comuni e le comunità montane e le unioni di comuni interessate, per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.

[36]

6.

Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale con preferenza per quelli su rotaia a basso impatto di emissioni di scarico e per l'arredo di linea, sono ripartite agli enti soggetti di delega mediante concertazione che trova la sua rispondenza nella stipulazione degli Accordi di Programma. Le suddette risorse sono erogate dalla Regione direttamente anche alle aziende di trasporto secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

[37]

Art. 10.

(Contratti di servizio)

1.

I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera Regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.

2.

Il periodo di validità del contratto di servizio è pari ad anni sei. Decorsa la metà del periodo contrattuale l'amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:

2.01

Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, gli obiettivi previsti dal contratto di servizio non sono stati rispettati, il contratto stesso può essere sciolto o modificato.

[38]

2.1

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell' articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in essere già affidati con procedure di gara.

[39]

2 bis.

I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.

[40]

3.

Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l'azienda di trasporto è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.

4.

I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:

a)

il periodo di validità del contratto;

b)

le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;

c)

l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché le relative modalità di pagamento;

d)

le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;

e)

le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;

f)

le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;

g)

le tariffe del servizio;

h)

le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all' articolo 47 del d.lgs. 285/1992 ;

i)

la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell'ente; i soggetti subaffidatari devono sottostare alle medesime condizioni contrattuali dell'azienda che ha ottenuto l'affidamento principale;

[41]

j)

i seguenti fattori di riferimento per la predisposizione della carta della qualità dei servizi: qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio; velocità commerciale; affidabilità del servizio; informazione ai clienti, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore; integrazione modale; livello di servizio nelle operazioni di sportello; aspetti relazionali e comunicazionali del personale a contatto con l'utenza; servizi per viaggiatori con ridotta capacità motoria e sensoriale; servizi aggiuntivi extra finalizzati a migliorare il comfort ed il grado di soddisfazione degli utenti;

[42]

k)

gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;

l)

le penali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

[43]

m)

l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;

n)

l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;

o)

l'obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell' articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall' articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;

p)

l'obbligo per i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di fornire alla Regione i dati necessari per il monitoraggio del servizio comprensivi dei dati di frequentazione e di bigliettazione a completamento di quanto previsto dalla lettera o);

[44]

q)

la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti con l'obbligo per gli enti concedenti di fornire alla Regione i dati necessari per il monitoraggio dei medesimi.

[45]

4 bis.

Entro il 30 giugno 2015, gli enti soggetti di delega stipulano, con l'Agenzia di cui all'articolo 8, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere.

[46]

4 ter.

La mancata stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 bis, comporta l'applicazione dell'articolo 25.

[47]

5.

La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997 , almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

6.

Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

Art. 11.

(Procedure concorsuali)

1.

L'Agenzia della mobilità piemontese stipula i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada.

[48]

2.

Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall' articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 2, e dall'articolo 13, limitatamente ai casi contemplati, del d.lgs 158/1995 , nonchè secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera a), ultimi tre periodi del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni.

[49]

2 bis.

In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a partecipare alle gare di cui al comma 2 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto.

[50]

2 ter.

Il divieto di cui al comma 2 bis si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 21, comma 1, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici precedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.

[51]

2 quater.

La Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).

[52]

3.

In caso di subentro di un'impresa al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo, di risoluzione contrattuale. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per i periodi di cui all'articolo 16. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione. Nel rispetto del principio di libera concorrenza, al fine di assicurare il tempestivo avvio del servizio in caso di affidamento a nuovo gestore, all'impresa uscente è fatto obbligo di assicurare la disponibilità del materiale rotabile a titolo di locazione, fino all'entrata in esercizio del materiale oggetto di offerta e strumentale all'effettuazione del servizio da parte dell'aggiudicatario. La messa a disposizione di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. In caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni essenziali o indispensabili in proprietà del gestore uscente, detti beni sono messi a disposizione dell'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di mantenere e di rilevare gli stessi a titolo di locazione o di cessione della proprietà. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e dei valori di subentro dei beni indispensabili di proprietà del gestore uscente da cedere al nuovo aggiudicatario, in coerenza con la disciplina regolatoria di settore.

[53]

4.

Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall' articolo 26, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), con applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Tale disposizione non si applica ai servizi gestiti con mezzi alternativi a quelli di linea di cui all' articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997 .

5.

L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio.

Art. 12.

(Politica tariffaria e di promozione)

1.

La Giunta regionale definisce, d'intesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori nonché le associazioni dei disabili di cui alla l.r. 37/2000, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.

[54]

1 bis.

Le norme per l'eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.

[55]

2.

Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'articolo 10 e devono essere omogenee tra i diversi mezzi di trasporto operanti sullo stesso tragitto.

[56]

3.

Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

4.

La Regione provvede per le proprie finalità a quanto previsto nel comma 3 con deliberazione della Giunta regionale, definendo criteri, modalità e risorse.

4 bis.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce un contributo annuo a carico degli utenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 4.

[57]

4 ter.

I soggetti che, ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per usufruire delle agevolazioni tariffarie devono munirsi di apposita tessera elettronica. La Regione provvede con deliberazione della Giunta regionale a definire le modalità di rilascio delle tessere.

[58]

5.

È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

6.

La Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare l'utenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione dell'informazione inclusa la possibilità di poter utilizzare biglietti di diverse aziende validi sullo stesso percorso.

[59]

6 bis.

Al fine di incrementare l'utenza e rendere facilmente consultabile la disponibilità di servizio pubblico, è istituito un portale internet di infomobilità dove verificare i servizi disponibili in un determinato momento e poter pianificare un itinerario a livello regionale, con dettaglio di costi e tempi di percorrenza.

[60]

6 ter.

Al fine di garantire migliore rapporto tra gli utenti del servizio di trasporto pubblico, l'azienda espletante il servizio, attraverso il suo personale di servizio o tramite comunicazione audio, è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli utenti sulle motivazioni di ritardi superiori a cinque minuti o disservizi che interessano la corsa. La Regione utilizza le informazioni così raccolte dagli utenti, tramite gli strumenti informatici a disposizione della Agenzia della mobilità piemontese e della Regione, come ulteriore indicatore per il monitoraggio del servizio.

[61]

6 quater.

I servizi di infomobilità previsti al comma 6 bis devono essere integrati anche con gli esistenti servizi di mappe on line ed essere disponibili come applicazioni per i principali sistemi operativi mobili.

[62]

Art. 13.

(Osservatorio regionale della mobilità)

1.

Al fine di verificare l'efficacia delle politiche di trasporto pubblico messe in atto, è istituito presso la Regione l'osservatorio regionale della mobilità.

2.

L'osservatorio regionale raccoglie i dati relativi ai servizi di trasporto pubblico, monitora ed aggiorna periodicamente, attraverso il Sistema informativo regionale dei trasporti (SIRT) di cui all'articolo 18, comma 9, le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento ed elabora parametri di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi offerti. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 20 ter, comma 2, predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto e la trasmette alla Giunta regionale.

[63]

3.

(...)

[64]

4.

I dati raccolti dall'osservatorio sono trasmessi alle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori nonché alle associazioni dei disabili di cui alla l.r. 37/2000 e sono oggetto di confronto tra le organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

[65]

4 bis.

Sono previsti incontri periodici con gli utenti e le associazioni di utenti dei servizi offerti dalla Regione, in cui avviare tavoli di confronto aventi come scopo la raccolta di dati e segnalazioni e il coinvolgimento dei fruitori finali del servizio al fine di apportare correzioni alla programmazione in modo da aumentare l'efficienza generale del servizio.

[66]

Capo IV.

RISORSE

Art. 14.

(Ammissibilità al finanziamento)

1.

Tutti i contratti di servizio pubblico, definiti per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, devono prevedere, a partire dal 1. gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. Tale rapporto è incrementato in misura coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti negli accordi di programma di cui all'articolo 9, comma 2.

2.

Non sono consentiti contributi degli enti locali a copertura di eventuale minor rapporto tra ricavi e costi a partire dal 1. gennaio 2000.

3.

A partire dal 1° gennaio 2000 sono posti a gara pubblica solo i servizi che prevedano, nei rispettivi capitolati di appalto, per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi almeno pari allo 0,35. Il finanziamento non può, in ogni caso, eccedere il 65 per cento del costo di aggiudicazione.

4.

Nella determinazione del rapporto tra ricavi e costi la stima degli introiti deve essere effettuata, tenendo conto della politica tariffaria della Regione, sulla base della domanda espressa dal territorio.

5.

La stima dei costi deve essere effettuata, all'interno delle tipologie di servizio urbano ed extraurbano, in relazione alle dimensioni del servizio messo in appalto, a cui corrispondono costi parametrici dell'azienda-tipo di gestione, ed alle caratteristiche insediative ed orografiche del territorio servito, a cui corrispondono diverse velocità commerciali.

6.

L'eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia, al comune o alla comunità montana, rimane a disposizione della provincia, del comune o della comunità montana con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.

¹⁶⁷¹

7.

I servizi di cui all'articolo 6 sono finanziati assumendo come valore di riferimento il prodotto della quota pro capite media regionale di finanziamento del trasporto pubblico locale per il numero di residenti nell'area, al netto dei costi per l'esercizio degli eventuali servizi di linea, esclusi quelli ferroviari. Tale finanziamento non è soggetto alle determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 15.

(Determinazione e ripartizione delle risorse)

1.

La Regione sulla base della programmazione regionale e degli enti locali determina le risorse necessarie per l'esercizio e gli investimenti del trasporto pubblico locale compresi i servizi ferroviari. Tali risorse disponibili sul bilancio regionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale sono ripartite, al netto del costo del servizio ferroviario e della quota destinata agli investimenti, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

2.

Una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse attribuite agli enti locali per l'esercizio del trasporto pubblico locale deve essere destinata a garantire l'accessibilità, fruizione e

sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e delle infrastrutture ad esso correlate da parte delle persone disabili, agli investimenti per le attrezzature di arredo delle linee e di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale, a decorrere dal 1. gennaio 2000.

[68]

3.

La ripartizione delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti e dei servizi minimi avviene, tenuto conto dei programmi di servizio degli enti locali, assumendo omogenei parametri rappresentativi delle caratteristiche territoriali, insediative e di mobilità del territorio servito, nonché delle caratteristiche dei servizi stessi.

4.

La verifica della ripartizione è stabilita dalla Regione a seguito del monitoraggio del grado di attuazione e del conseguimento degli obiettivi dell'accordo di programma, nonché dell'aumento o diminuzione dell'utenza sulla base della qualità del servizio offerto, che può essere effettuato per decisione unilaterale della Regione e almeno una volta ogni tre anni.

[69]

4 bis.

La programmazione e conseguente erogazione di fondi ai titolari di contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico, avviene sulla base dell'utenza potenziale, definita da analisi basate su un modello uniforme e scientifico. La programmazione può essere confermata o rivista a costi invariati in seguito all'analisi dei dati pervenuti relativi al monitoraggio dell'utenza.

[70]

Art. 16.

(Fondo regionale trasporti)

1.

Le risorse finanziarie relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al d.lgs. 422/1997, trasferite dallo Stato al momento del conferimento delle funzioni, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato Fondo regionale trasporti.

2.

Il fondo regionale trasporti, oltre che dalle risorse di cui al comma 1, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato con legge di bilancio.

3.

Il fondo regionale trasporti fa fronte agli oneri derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 9 ed ai contratti di servizio di cui all'articolo 10.

4.

Il fondo regionale trasporti è articolato in sei parti destinate rispettivamente a far fronte:

a)

agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi su ferro;

b)

agli oneri relativi agli investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale;

c)

agli oneri relativi agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;

d)

agli investimenti di cui all'articolo 15, comma 2;

e)

agli oneri relativi ai servizi minimi;

f)

agli oneri relativi al funzionamento delle attività dell'osservatorio regionale della mobilità.

5.

Una quota delle risorse di cui al comma 4, lettera c), alimenta i fondi di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5.

6.

La Giunta regionale con apposito provvedimento stabilisce i vincoli e le forme di garanzia a carico degli enti e delle aziende beneficiari dei contributi in conto capitale.

Art. 17.

(Fondo trasporti degli enti locali)

1.

Le province, i comuni e le comunità montane istituiscono appositi fondi trasporti in cui confluiscono le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative delegate, oltre a risorse proprie.

2.

Il fondo trasporti degli enti locali fa fronte agli accordi di programma di cui all'articolo 9, commi 2 e 5 ed ai contratti di servizio di cui all'articolo 10.

3.

Il fondo provinciale è articolato in cinque parti, destinate rispettivamente a far fronte:

a)

agli oneri relativi ai servizi di trasporto extraurbano;

b)

agli oneri relativi ai servizi di trasporto urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;

c)

agli oneri relativi ai servizi in aree a domanda debole;

d)

agli investimenti di cui all'articolo 15, comma 2;

e)

agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.

4.

Il fondo comunale è articolato in tre parti, destinate rispettivamente a far fronte:

a)

agli oneri relativi al trasporto urbano;

b)

agli investimenti di cui all'articolo 15, comma 2.

c)

agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.

5.

Il fondo trasporti delle comunità montane è articolato in due parti, destinate rispettivamente a far fronte:

a)

agli oneri relativi ai servizi di trasporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

b)

agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.

6.

Le province ed i comuni sono autorizzati a trasferire, con proprio atto, le eventuali risorse eccedenti, a seguito della stipula dei contratti di servizio, dai servizi agli investimenti.

7.

Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa sono definite nei provvedimenti amministrativi di approvazione del riparto delle risorse.

Capo V.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 18.^[71]

(Controllo, vigilanza e monitoraggio)

1.

La Regione esercita compiti di controllo, di vigilanza e di monitoraggio sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale.

2.

I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3.

Le funzioni di controllo e di vigilanza di cui al comma 1 e l'accertamento delle violazioni dei disposti di cui al presente articolo sono esercitate dal personale regionale appositamente incaricato. Le attività sono svolte anche mediante ispezioni e verifiche presso i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e presso i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale.

4.

Le infrazioni relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale, accertate dal personale regionale nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al comma 1 sono comunicate agli enti affidanti anche ai fini dell'applicazione, ricorrendone le condizioni, delle penali previste dai contratti di riferimento.

5.

Le funzioni relative al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio del rispetto, da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, degli adempimenti previsti nei contratti di riferimento sono esercitate dagli enti affidanti. Per lo svolgimento di tali attività gli enti affidanti possono anche avvalersi di soggetti esterni da loro appositamente incaricati.

6.

Il personale di cui al comma 5 accerta e contesta le violazioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale secondo quanto previsto nei contratti di riferimento.

7.

I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei commi 3 e 5 il libero accesso ai veicoli, agli impianti, alle infrastrutture ed alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

8.

In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale da parte dei soggetti di cui ai commi 3 e 5 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, e non è dovuto alcun rimborso ai gestori del servizio di trasporto pubblico locale e regionale.

9.

L'Agenzia della mobilità piemontese, gli altri enti affidanti e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Regione le informazioni

tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio finalizzate ad accertare l'efficacia e l'efficienza dell'utilizzo dei finanziamenti destinati ai servizi di trasporto pubblico ed alla realizzazione dei programmi di investimento settoriali.

10.

La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni di pianificazione e di monitoraggio del sistema di trasporto pubblico e di garantire l'interoperabilità del sistema di bigliettazione integrata a livello regionale, istituisce, realizza e gestisce il Sirt, che si fonda sulle infrastrutture tecnologiche del Biglietto integrato Piemonte (BIP) e del Sistema Piemonte a cui l'Agenzia della mobilità piemontese, gli altri enti affidanti, i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a fare riferimento.

11.

I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Regione i dati e le informazioni sui servizi e sulle infrastrutture di trasporto necessari all'alimentazione del Sirt di cui al comma 10. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono tenuti a dotarsi del sistema di bigliettazione elettronica Bip e a trasferire i dati raccolti al Sirt.

12.

L'accesso ai dati del sistema informativo Sirt è pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati.

Art. 19.^[72]

(Penali e sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

1.

L'ente affidante applica le penali previste dall'articolo 10, comma 4, lettera l) in presenza delle infrazioni specificamente previste dal contratto di servizio e dalla presente normativa.

^[73]

2.

(...)

^[74]

2 bis.

Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non forniscono alla Regione informazioni o dati nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

^[75]

2 ter.

Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso ai veicoli e agli impianti adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

^[76]

2 quater.

Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso alla

documentazione tecnica, amministrativa e contabile afferente i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

[77]

2 quinquies.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

[78]

2 sexies.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

[79]

Art. 20. [80][81]

(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione)

1.

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio da esibire, a richiesta, agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, ed a:

a)

validarlo all'inizio del viaggio in conformità alle prescrizioni del gestore;

b)

validarlo ad ogni singola uscita, se previsto, ed in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, in conformità alle prescrizioni del gestore;

c)

conservarlo per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di fruizione dei servizi di metropolitana gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di viaggio sino alla linea dei tornelli.

1 bis.

Si intendono per utenti tutti i soggetti che, a qualunque titolo, utilizzano il sistema di trasporto pubblico locale e regionale per compiere uno spostamento.

[82]

2.

Si intendono per titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, il credito trasporti ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale e regionale ovvero attesti il diritto alla libera circolazione.

3.

Gli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio o che non ottemperino a quanto previsto al comma 1, lettere a) e c), in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici servizi urbani, suburbani, extraurbani, di navigazione, impianti fissi e metropolitane, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali quando i fatti costituiscono reato, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore a trenta volte e superiore a centottanta volte il prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. La violazione commessa, nell'ambito del servizio ferroviario regionale, comporta il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore e l'applicazione di una sanzione

amministrativa da trenta a centottanta volte la tariffa minima regionale del primo scaglione tariffario.

4.

E' ammesso il pagamento della sanzione prevista al comma 3 in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione. Qualora si provveda al pagamento entro sette giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione, si applica la sanzione al minimo edittale oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento.

5.

Qualora l'utente, sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio ai sensi del comma 3, dimostri, secondo le modalità e le procedure stabilite dal gestore, entro sette giorni dalla contestazione o se questa non è avvenuta, dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa, in corso di validità al momento della infrazione, è soggetto alla sola sanzione prevista al comma 9, lettera b) oltre alle spese del procedimento.

6.

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale possono regolarizzare a bordo il contratto di trasporto mediante il versamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, di una maggiore somma, stabilita dal gestore del servizio, il cui importo non può superare il valore minimo della sanzione di cui al comma 3 oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tale facoltà, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalità di cui al comma 4.

7.

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico ferroviario in partenza da località sprovviste di biglietterie o di punti vendita alternativi o di sistemi automatizzati, attivi e funzionanti al momento della salita, regolarizzano il proprio contratto di trasporto acquistando il titolo di viaggio, a bordo del mezzo e senza alcuna maggiorazione, se, al momento della salita avvisano del fatto gli agenti accertatori o il personale incaricato dal gestore del servizio. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tali facoltà, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalità di cui al comma 4.

8.

I contratti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale disciplinano le ulteriori condizioni di acquisto a bordo del mezzo del titolo di viaggio, senza la maggiorazione prevista al comma 6 sulla base delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale.

9.

Gli utenti che pur provvisti di regolare titolo di viaggio non ottemperino agli obblighi di validazione di cui al comma 1, lettera b) possono effettuare:

a)

la regolarizzazione a bordo mediante il pagamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato;

b)

la regolarizzazione, entro sette giorni dalla contestazione, al gestore del servizio, mediante il pagamento del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato.

10.

Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano delle facoltà di cui al comma 9, è applicata una sanzione pari ad un terzo della sanzione minima di cui ai comma 3, oltre alle spese del procedimento.

10 bis.

A decorrere dal mese di giugno 2019 le sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti che, ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

[83]

11.

Per le infrazioni di cui all' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 45,00 a un massimo di euro 270,00 oltre al risarcimento del danno. E' ammesso il pagamento della sanzione con le modalità di cui al comma 4.

12.

I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale prevedono forme di premialità a favore dei clienti fidelizzati mediante smart-card nominativa, che hanno ottemperato con diligenza agli obblighi di validazione previste dal comma 1, lettera b), utilizzando le risorse derivate dal sistema sanzionatorio di cui al comma 9. I gestori dei servizi possono altresì prevedere forme di premialità a favore dei clienti fidelizzati utilizzando proprie risorse.

13.

I gestori dei servizi di trasporto pubblico informano adeguatamente gli utenti degli obblighi e dei diritti che derivano dalle disposizioni del presente articolo provvedendo altresì al loro inserimento nei regolamenti delle condizioni di vendita e nelle carte aziendali dei servizi.

14.

Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle relative disposizioni, a ciò espressamente incaricati. A tal fine ogni azienda segnala, all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nominativi dei soggetti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione, di cui all' articolo 18 della l. 689/1981 , è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio o dal legale rappresentante del gestore del servizio pubblico di trasporto.

15.

I soggetti incaricati dalle aziende per il controllo delle violazioni amministrative accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.

16.

La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 14 in possesso dei seguenti requisiti:

a)

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b)

godere dei diritti civili e politici;

c)

aver frequentato con esito favorevole, il corso di idoneità di cui all'articolo 20 bis.

17.

La Giunta regionale definisce le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa di cui al comma 16.

18.

Salvo quanto previsto dal comma 12, il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione.

19.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le vigenti norme nazionali, ove compatibili.

Art. 20 bis. ^[84]

(Corsi di idoneità)

1.

La Regione organizza un corso, con esame finale, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato ai soggetti individuati a tal fine dalle aziende di trasporto.

^[85]

2.

La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione del corso di cui al comma 1.

Capo VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 ter. ^[86]

(Clausola valutativa)

1.

La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'accessibilità, in particolare delle zone montane e collinari, di affidamento per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure concorsuali, nonché di riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti e ambientali.

2.

Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e del sistema informativo dell'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13, presenta annualmente alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

un quadro della produzione chilometrica annua della rete di trasporto pubblico locale e regionale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione ai diversi bacini territoriali omogenei e il numero di passeggeri trasportati;

b)

i ricavi del servizio ed il rapporto con i relativi costi di esercizio con l'indicazione dei diversi titoli di viaggio venduti;

c)

le forme di bigliettazione disponibili, il livello di diffusione dei sistemi di bigliettazione integrata;

d)

un quadro delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali con le relative quote di partecipazione;

e)

l'elenco delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale con gli elementi essenziali dei relativi contratti, i casi di eventuale applicazione dell'articolo 8 bis e le quote di partecipazione delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali;

f)

il livello di sviluppo delle attività connesse all'attuazione dell'articolo 18, con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi informativi di cui al comma 9;

g)

il grado di diffusione e di aggiornamento delle carte dei servizi aziendali con riferimento ai principali standard qualitativi ed ai livelli di accessibilità del servizio.

3.

Le relazioni successive alla prima documentano inoltre:

a)

il grado di accessibilità del servizio di trasporto pubblico urbano e del servizio ferroviario regionale, con particolare riferimento alla Città di Torino;

b)

il contributo dato dall'introduzione della validazione obbligatoria di tutti i titoli di viaggio caricati su supporti elettronici alla conoscenza dei flussi dei passeggeri, all'origine e alla destinazione degli spostamenti degli utenti in ciascun bacino territoriale omogeneo, nonché al contrasto dell'evasione e alla razionalizzazione dell'offerta;

c)

una descrizione delle tendenze e delle evoluzioni complessive del sistema di trasporto pubblico locale basato sul confronto tra i dati raccolti dall'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13;

d)

un'analisi sintetica del parco veicolare delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riguardo all'età, allo stato e alla motorizzazione dei veicoli in esercizio.

4.

Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5.

I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 26.

Art. 20 quater.^[87]

(Dati relativi alla qualità dell'aria ed al rilevamento acustico)

1.

I dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla commissione consiliare competente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Art. 21.

(Procedure transitorie)

1.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 2 quater, in fase di prima applicazione della presente legge fino al 31 dicembre 2002, vige la seguente procedura semplificata.

^{[88][89]}

2.

La Giunta regionale individua ed attribuisce alle province le linee del servizio regionale del trasporto pubblico, comprensivo delle linee interregionali, di granturismo e transfrontaliere.

3.

La Giunta regionale, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale, attua il riparto tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano e attribuisce le risorse agli enti locali sulla base della spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilità. Le competenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), attribuite alle province restano in capo ai comuni secondo le rispettive competenze sino al 31 dicembre 2000. Le competenze relative ai servizi suburbani, attualmente eserciti dall'Azienda Torinese Mobilità (ATM) sono attribuite alla Provincia di Torino sino al 31 dicembre 2000.

4.

Salvo quanto disposto dal comma 5, gli enti locali dal 1° gennaio 2001 procedono all'affidamento dei servizi di trasporto mediante le procedure concorsuali di cui all'articolo 11. I contratti di servizio stipulati a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 1998, n. 345 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono prorogati sino al 31 dicembre 2000, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria.

5.

Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9, limitatamente alla stipulazione del primo contratto di servizio e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio, possono utilizzare la procedura negoziata di cui all' articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995 . I contratti di servizio sono estesi agli ambiti territoriali di cui all'articolo 10, comma 1° Al fine di favorire l'aggregazione tra le imprese operanti e di superare la piccola dimensione e l'eccessiva frammentazione che ostacolano il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica, ove tutti i soggetti che esercitano, alla data del 31 dicembre 1999, i servizi compresi in ciascun ambito territoriale costituiscano una riunione di imprese nelle forme elencate dall' articolo 23, comma 2, del d.lgs. 158/1995 , alla riunione di imprese sono in via prioritaria rivolti l'invito a presentare un'offerta e l'attività negoziale di cui all' articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995 .

^[90]

6.

(...)

^[91]

Art. 22.

(Riassetto organizzativo delle Aziende pubbliche)

1.

Gli enti locali procedono alla trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o all'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società l'Ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. La trasformazione è completata entro il 31 dicembre 2000. Entro la stessa data gli enti locali procedono al frazionamento, in distinte società di cui sopra, delle aziende speciali o consortili, laddove ciò sia opportuno al fine del superamento degli assetti monopolistici del settore.

2.

Nel periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, è escluso l'ampliamento dei bacini di servizio delle aziende speciali e delle aziende consortili rispetto a quelli già gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data, gli enti locali non possono costituire nuove aziende speciali o consortili.

3.

Durante il periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, gli enti locali individuano le quote di servizio o i servizi speciali, esercitati dalle rispettive aziende speciali o consortili, che possono essere gestiti in modo più economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale. Gli enti locali attribuiscono tali servizi osservando le disposizioni dell'articolo 11.

4.

Ove gli enti locali costituiscano, per concorrere alle gare per l'esercizio dei servizi pubblici di loro pertinenza, società di cui al comma 1, in cui si preveda il coinvolgimento di soggetti privati, la scelta di soci privati avviene tramite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 (Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali); si osservano tali disposizioni, in quanto applicabili, anche nel caso di partecipazione minoritaria di soci privati.

5.

Gli enti locali che effettuano la trasformazione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2000, possono procedere, per una sola volta, all'affidamento diretto dei servizi alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il termine indicato, provvede il Sindaco o il Presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui all'articolo 11.

5 bis,

I contratti di servizio di cui al comma 5 possono essere prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2005 o per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi dell'articolo 21.

^[92]

5 ter.

Gli affidamenti dei contratti di trasporto pubblico locale urbano ad aziende pubbliche in essere alla data del 31 dicembre 2014 possono essere prorogati o rinnovati fino alla data di conclusione dei procedimenti di gare da parte delle province, purchè a tale data detti affidamenti non risultino in regime di proroga oltre i termini contrattuali.

^[93]

Art. 23.

(Modalità di conferimento di funzioni)

1.

Il conferimento delle funzioni è regolato con le modalità previste dal Titolo III della l.r. 34/1998.

Art. 24.*(Rinvio)*

1.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla l.r. 34/1998 .

2.

Le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di trasporto pubblico locale lacuale, fluviale ed aereo e le funzioni ed i compiti amministrativi riguardanti gli impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio, sono delegati a province, comuni e comunità montane con provvedimenti regionali, da emanare in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.*(Interventi sostitutivi)*

1.

In caso di accertata inerzia da parte delle amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni e delle competenze delegate, la Giunta regionale fissa un termine per procedere, trascorso il quale dispone interventi sostitutivi.

1 bis.

Al fine di garantire la continuità dell'esercizio coordinato ed unitario dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione esercita le funzioni oggetto di delega di cui alla presente legge, in sostituzione degli enti soggetti di delega che entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 5 bis non hanno aderito al consorzio di cui all'articolo 8.

^[94]**Art. 26.***(Disposizioni finanziarie)*

1.

Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di entrata nel bilancio di previsione con le seguenti denominazioni:

a)

"Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A." (articolo 20, comma 3, del d.lgs. 422/1997);

b)

"Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative ai servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.A." (articolo 20, comma 4, del d.lgs. 422/1997);

c)

"Recupero di contributi in conto capitale da enti e da aziende di trasporto per investimenti di cui all'articolo 11, comma 3".

2.

Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di spesa:

a)

capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale" (articolo 20 del d.lgs. 422/1997);

b)

capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale";

c)

capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera c), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali per il trasporto ferroviario ed assegnazione di risorse agli enti locali per spese di investimento per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per i beni strumentali aziendali del trasporto pubblico locale";

d)

capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per spese di investimento nel settore del trasporto pubblico locale";

e)

capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera e), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme all'Agenzia della mobilità piemontese per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale";

[95]

f)

capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera f), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per oneri relativi al funzionamento delle attività di cui all'articolo 13";

g)

capitolo di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, con la seguente denominazione: "Trasferimenti agli enti locali per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie individuate dalla Regione Piemonte";

h)

capitolo di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, con la seguente denominazione: "Interventi promozionali del trasporto pubblico locale".

3.

Le risorse previste nei capitoli di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all'1 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati in materia di mobilità e trasporti.

[96]

3 bis.

(...)

[97]

4.

La dotazione dei capitoli istituiti in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali.

4 bis.

Agli oneri di cui all'articolo 20 bis, il cui stanziamento è iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB15011 (Istruzione, formazione professionale e lavoro -

Attività formativa Titolo I: spese correnti) si provvede ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

[98]

4 ter.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5, sono introitate nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), del bilancio di previsione finanziario 2002-2022 su apposito capitolo di entrata.

[99]

Art. 27.

(Disposizioni finanziarie integrative per la definizione degli esercizi pregressi)

1.

Le somme erogate, in base ai provvedimenti della Giunta regionale, a titolo di acconto dei contributi di esercizio per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 sono considerate a titolo definitivo.

2.

Le eventuali disponibilità residue ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), comprese le somme di cui all'articolo 5, comma 4, secondo periodo ed all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 22 (Interventi finanziari della Regione per il risanamento del settore del trasporto pubblico locale), sono utilizzate per concorrere alla copertura dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della stessa legge relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, ad incremento delle risorse stanziare dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).

3.

La Giunta regionale con apposita deliberazione, in attuazione della l. 194/1998, definisce i soggetti aventi diritto alla copertura dei disavanzi relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, i disavanzi ammessi a contributo e l'ammontare del contributo per ciascun beneficiario.

4.

La Regione provvede all'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari secondo le disposizioni previste dalla l. 194/1998 contraendo apposito mutuo da ammortizzare mediante le risorse assegnate per il periodo 1994/1996 dalla suddetta legge e mediante le risorse di cui al comma 2 del presente articolo.

5.

Le eventuali disponibilità residue, risultanti dall'applicazione del comma 4, sono utilizzate ad incremento del fondo investimenti di cui alla l. 194/1998.

Art. 28.

(Funzioni soppresse)

1.

Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

a)

all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;

b)

all'assenso alla nomina dei direttori di esercizio degli impianti fissi;

c)

alla presa d'atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse), convertito dalla legge 13 aprile 1925, n. 473 ;

d)

all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell' articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).

Art. 29.

(Regionalizzazione della gestione governativa laghi)

1.

La Giunta regionale provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi oggetto della gestione governativa con le modalità di cui al presente articolo.

2.

La Regione opera nel rispetto ed in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione garantendo, ove necessario, la presenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

3.

La Giunta regionale di intesa con le Regioni Lombardia, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai Presidenti o loro delegati.

4.

Il comitato di cui al comma 3 esplica le seguenti funzioni:

a)

cura la procedura di trasferimento alle Regioni della gestione governativa laghi di cui all' articolo 11 del d.lgs. 422/1997 , esplica tutti gli atti per l'attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall' articolo 7, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell' articolo 12 del d.lgs. 422/1997 ;

b)

fissa gli indirizzi per l'attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all' articolo 11 del d.lgs. 422/1997 ;

c)

provvede, nelle more del riassetto organizzativo, all'amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l'amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;

d)

nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque almeno sino all'effettivo trasferimento della gestione governativa laghi alle Regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l'esercizio delle proprie funzioni;

e)

stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l'espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;

f)

elabora gli indirizzi per l'eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.

5.

Le decisioni del comitato sono assunte all'unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.

6.

La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati ed insieme agli altri enti pubblici interessati, sulla base degli indirizzi del Comitato di cui al comma 3, la costituzione di società per azioni, aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale già resi dalla gestione governativa di cui all' articolo 11 del d.lgs. 422/1997 .

7.

Le quote di partecipazione, l'atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

8.

I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti direttamente dalle società di cui al comma 6 oppure da società terze, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali.

Art. 30.

(Abrogazione di norme)

1.

Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a)

legge regionale 23 luglio 1982, n. 16 ;

b)

legge regionale 18 aprile 1985, n. 37 ;

c)

legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 ;

d)

legge regionale 23 dicembre 1996, n. 93 ;

e)

legge regionale 9 maggio 1997, n. 23 ;

f)

comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 .

Regione Abruzzo

L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 ([1])

Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale. ([2])

*Indice**Art. 1 Disposizioni inerenti le agevolazioni di viaggio**Art. 2 Copertura finanziaria**Art. 3 Abrogazioni**Art. 4 Entrata in vigore*Art. 1Disposizioni inerenti le agevolazioni di viaggio

([3])

1. Per il 2006 hanno diritto di fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale, compresi i servizi ferroviari regionali di seconda classe per gli spostamenti all'interno dei confini della Regione:
- a) I titolari di tessere di libera circolazione rilasciate dallo Stato italiano;
 - b) I bambini accompagnati e di altezza non superiore a un metro;
 - c) I dipendenti della Direzione Regionale Trasporti e Mobilita' in servizio di vigilanza e controllo del trasporto pubblico locale, secondo le modalita' stabilite con apposito atto della Giunta regionale;
 - d) Gli agenti e gli ufficiali appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e ai Vigili del Fuoco, in possesso della tessera rilasciata dai rispettivi Comandi, che utilizzino i mezzi di trasporto pubblico locale per motivi di servizio;
 - e) I cittadini residenti in Abruzzo in possesso della tessera regionale di libera circolazione rilasciata dal Comune di residenza ed appartenenti alle seguenti categorie:
 - 1) i privi di vista per cecita' assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
 - 2) i sordomuti, in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
 - 3) gli invalidi minori di diciotto anni che beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonche' della legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell'indennita' di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
 - 4) i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, i reduci e i combattenti;
 - 5) gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro con invalidita' permanente superiore o uguale al 74%; ([4])
 - 6) i mutilati e gli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
 - 7) i mutilati e gli invalidi di guerra, compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra;
 - 8) i Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante provvedimento formale della competente autorita'.
- 1 bis. Per l'anno 2010 le agevolazioni di viaggio previste dalla presente legge si applicano esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1. ([5])
2. Non hanno diritto alla tessera di libera circolazione o alla conferma di validita' di quella di cui sono gia' in possesso, i richiedenti che l'anno precedente a quello della presentazione della domanda hanno realizzato un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a euro 15.500,00.
3. Il limite di reddito di cui al comma precedente non si applica ai privi di vista per cecita' assoluta, ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio, agli ex militari di leva con invalidita' derivante dal servizio fino alla quinta categoria tabellare ([6]) e agli invalidi con grado di invalidita' pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante.
4. Agli invalidi appartenenti alle categorie elencate sotto la lettera e) del comma 1 del presente articolo, a cui sia riconosciuto il diritto all'accompagnamento nella rispettiva documentazione di invalidita', spetta una tessera speciale con le generalita' del beneficiario e con la dicitura <<valida anche per l'accompagnatore, ma solo se viaggia con il titolare>>.
5. Le funzioni amministrative concernenti il ricevimento delle domande, l'esame della documentazione probante il possesso dei requisiti richiesti, l'eventuale rilascio o rinnovo delle tessere di libera circolazione sono attribuite ai Comuni di residenza dei richiedenti il beneficio.
6. I Comuni trasmettono alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilita', entro il mese di gennaio 2007, il numero di tessere rilasciate nel corso dell'anno precedente con l'indicazione delle categorie dei beneficiari.
7. Fatte salve le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo e quelle previste dall'art. 34 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e' vietato il rilascio di documenti di viaggio gratuiti e semi gratuiti sulle linee di trasporto pubblico locale nel territorio regionale.

Art.Copertura finanziaria

2

1. Le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilita' finanziarie iscritte nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2006. ([7])
- 1 bis. Le minori entrate alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio, derivanti dall'attuazione della presente legge, e valutate per l'anno 2013 in Euro 750.000,00, sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo mediante utilizzo di quota parte delle disponibilita' finanziarie dello stanziamento del capitolo di spesa 06.01.002 - 181512, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali" e/o del capitolo di spesa 06.01.002 - 181510, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex art. 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95". ([8])
- 1 ter. Per gli esercizi successivi al 2013, la Giunta regionale, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 28 bis, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, definisce annualmente le risorse destinate al ripiano delle minori entrate di cui al comma 1 bis, prevedendo l'impiego di quota parte delle disponibilita' finanziarie del capitolo di spesa 06.01.002 - 181512, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali". ([9])
2. La ripartizione della somma di cui al precedente comma avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per il penultimo anno antecedente a quello di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della medesima ripartizione le percorrenze dei servizi urbani, cosi' come definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23 novembre 1998, sono maggiorate del 50%.

Art. 3

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogati:
 - a) la L.R. 2 ottobre 1998, n. 114: Istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico;
 - b) gli artt. 10 e 11 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40: Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale;
 - c) l'art. 153 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 cosi' come modificato dall'art. 88, comma 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

[1] Pubblicata nel BURA 30 dicembre 2005, n. 65.

(f2) L'art. 70, comma 1, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 così dispone: "Per l'anno 2011 le agevolazioni di viaggio previste dalla L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 <<Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale>> si applicano esclusivamente con riferimento ai beneficiari elencati nell'art. 1, comma 1, lettere a), b) ed e) della medesima legge, nei limiti e con le modalità in essa stabilite.". L'art. 17, comma 1, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 così dispone: "Per l'anno 2012 le agevolazioni di viaggio previste dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 recante "Disposizioni in materia di libera circolazione" si applicano esclusivamente con riferimento ai beneficiari elencati nelle lett. a), b) ed e) dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge, nei limiti e con le modalità in essa stabilite.". L'art. 29, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 così dispone: "Le agevolazioni di viaggio previste dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44, recante "Disposizioni in materia di libera circolazione", dall'anno 2013 si applicano esclusivamente con riferimento ai beneficiari elencati nelle lettere a), b) ed e) dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge regionale 44/2005, nei limiti e con le modalità in essa stabilite.".

(f3) Le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate sino a tutto l'anno 2007 dall'art. 1, L.R. 9 febbraio 2007, n. 1 (vedi, anche, l'art. 2 della legge medesima).

(f4) Numero così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 19 agosto 2016, n. 26. Il testo originario era così formulato: "5) gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro con invalidità permanente superiore o uguale all'80%";.

(f5) Comma inserito dall'art. 20, comma 1, L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e poi così modificato dall'art. 38, comma 1, L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

(f6) Le parole ", agli ex militari di leva con invalidità derivante dal servizio fino alla quinta categoria tabellare" sono state inserite dall'art. 2, comma 1, L.R. 6 maggio 2019, n. 3.

(f7) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 15 novembre 2006, n. 39. Il testo originario era così formulato: <<1. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565 dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio.>>.

(f8) Comma inserito dall'art. 20, comma 2, L.R. 30 aprile 2009, n. 6, poi sostituito dall'art. 70, comma 2, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 e dall'art. 17, comma 2, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, infine così sostituito dall'art. 29, comma 2, L.R. 10 gennaio 2013, n. 2. Il testo originario era così formulato: <<1 bis. Le minori entrate derivanti alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio dall'attuazione della presente legge e valutate, per l'anno 2009, in euro 750.000,00 (settecentocinquantamila) sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 181565 - UPB 06.01.003 - denominato "Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale".>>.

(f9) Comma inserito dall'art. 20, comma 2, L.R. 30 aprile 2009, n. 6, poi sostituito dall'art. 70, comma 2, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 e dall'art. 17, comma 2, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, infine così sostituito dall'art. 29, comma 2, L.R. 10 gennaio 2013, n. 2. Il testo originario era così formulato: <<1 ter. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato e iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo".>>.

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA****LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2005, n. 21**

Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna.

1. Capo I
Norme generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia e in attuazione degli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano e con l'obiettivo di conseguire il riequilibrio territoriale e socio-economico, persegue la riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto collettivo pubblico nell'ambito regionale, al fine di assicurare un coordinato ed integrato sistema idoneo a garantire, anche attraverso un organico sistema di raccordo con gli scali aerei e navali di collegamento esterno, un efficace diritto alla mobilità dei cittadini. La Regione, inoltre, adotta concrete misure che assegnino al trasporto collettivo un ruolo fondamentale e principale nello sviluppo socio-economico della comunità isolana e assicurino il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause d'inquinamento ambientale.

Art. 2
Modalità d'attuazione

1. La Regione:

- a) promuove la separazione tra le funzioni di pianificazione e quelle gestionali e, con il concorso delle autonomie locali, il coordinamento delle modalità di trasporto e la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture;
- b) conferisce alle autonomie locali le funzioni che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale e definisce, d'intesa con esse, il livello dei servizi minimi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e le risorse finanziarie che saranno individuate annualmente nella legge finanziaria;
- c) ottimizza i finanziamenti destinati all'esercizio, agli investimenti, all'introduzione di tecnologie avanzate e introduce regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi;
- d) adotta i contratti di servizio, vigila sul mantenimento, a tutela dei diritti della domanda di trasporto, di adeguati standard qualitativi dei servizi e sull'adozione, da parte delle imprese di trasporto, degli adeguamenti tecnologici, delle modalità di gestione dei servizi di mobilità, dei sistemi d'informazione e tariffazione atti a soddisfare anche le esigenze degli utenti disabili e degli altri soggetti con ridotta capacità motoria e realizza l'integrazione tariffaria;
- e) effettua il monitoraggio della mobilità regionale e verifica l'efficienza, efficacia ed economicità dell'evoluzione della mobilità e dello sviluppo del territorio servito, al fine della tempestiva adozione, nel caso di scostamenti rispetto agli obiettivi ed ai tempi programmati, degli interventi correttivi;
- f) riconduce, gradualmente nel tempo, il rapporto gestionale fra ricavi dal traffico e costi di gestione dei servizi di trasporto, al netto del costo delle infrastrutture, al valore di 0,35 con riferimento al sistema complessivo di trasporto;
- g) trasforma le attuali aziende e consorzi pubblici di trasporto in società di capitali,

salvaguardando i posti di lavoro dei dipendenti delle aziende trasformande con assorbimento di tali lavoratori da parte delle società trasformate, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile.

Art. 3

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge:

a) per "servizi di trasporto pubblico regionale e locale" si intendono quelli, non di diretto interesse nazionale, individuati dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali ed aerei, con offerta di servizi sia di linea che non di linea;

b) per "servizi pubblici di linea" si intendono quelli che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato od indirizzato a specifiche categorie di utenti; sono tali anche i servizi stradali a chiamata, strutturati su percorrenze di base con itinerari fissi e percorrenze aggiuntive all'itinerario di base, prestabilite ma effettuate, su richiesta, dagli utenti in base alla loro necessità;

c) per "servizi pubblici non di linea" si intendono quelli che provvedono, con funzione complementare od integrativa rispetto ai servizi di linea, al trasporto collettivo od individuale di persone, effettuati a richiesta in modo non continuativo o periodico e su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, quali i servizi di taxi e di noleggio con conducente disciplinati dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi in aree montane previsti dall'articolo 23 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed i servizi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997;

d) per "collegamenti portanti o rete portante di trasporto" si intende il complesso di itinerari e servizi di interesse regionale, su ferro e su gomma, con particolari caratteristiche di cadenzamento e velocizzazione dei percorsi e fermate nei soli punti di adduzione di domanda di trasporto lungo le principali direttrici di traffico;

e) per "collegamenti di adduzione" si intende il complesso di itinerari e servizi di raccolta e distribuzione della domanda di trasporto da e per la rete portante verso i bacini di traffico locali od urbani con caratteristiche di adduzione ed intercambio dagli uni verso gli altri in forma integrata e coordinata;

f) per "collegamenti di area" si intende il complesso di itinerari e servizi ad orari e percorsi prestabiliti che interessano il trasporto pubblico, delle aree urbane e dei comuni che completano l'offerta dei servizi di trasporto in ambito locale con riferimento ai trasporti comunali, ai trasporti di area urbana e alle singole linee per il trasporto scolastico, lavorativo, di accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

g) per "cabotaggio o trasporto marittimo a corto raggio" si intende il complesso dei collegamenti marittimi di passeggeri e merci fra porti interni all'Isola ed i servizi nelle acque interne;

h) per "territori, aree o contesti a domanda debole" si intendono comparti territoriali che, per scarsità e bassa diffusione dell'utenza residente, per consistente variabilità nel tempo della stessa, sia nel corso della giornata che della settimana, e per tipologie particolari di utenti, richiedano servizi di trasporto con caratteristiche di flessibilità di tempo, di itinerario e di tariffa.

Art. 4

Classificazione dei servizi

1. I servizi di trasporto pubblico locale, in relazione alla modalità di effettuazione, si distinguono in:

- a) terrestri;
- b) marittimi;
- c) lacuali, fluviali, lagunari e su bacini e canali navigabili;
- d) aerei.

2. In relazione alla competenza, i servizi di trasporto si distinguono in:

- a) servizi regionali;
- b) servizi provinciali;
- c) servizi urbani, comunali o di area urbana;
- d) servizi di granturismo o autorizzati in genere.

3. I servizi di trasporto pubblico si distinguono, in relazione all'ambito territoriale su cui operano, in:

- a) servizi di linea e non di linea regionali che collegano il territorio di due o più province;
- b) servizi di linea e non di linea provinciali; sono quelli che:
 - 1) istituiscono stabili collegamenti fra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana;
 - 2) collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di altra provincia limitrofa;
 - 3) collegano il territorio di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia;
 - 4) non sono conferibili alle autonomie locali sub-provinciali, nei casi in cui non sia applicabile il diretto conferimento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 422 del 1997;
- c) servizi di linea e non di linea urbani, comunali o di area urbana che si svolgono nell'ambito di un solo comune, di uno o più comuni limitrofi, o di area urbana;
- d) servizi di linea di granturismo, con prevalenti finalità turistiche e con tariffa remunerativa del costo;
- e) servizi autorizzati in genere con tariffa remunerativa del costo.

Art. 5

Servizi ferroviari

1. Nell'ambito delle strategie e degli obiettivi di riforma del trasporto pubblico locale, i servizi ferroviari concorrono alla realizzazione del sistema integrato regionale di mobilità delle persone e delle merci e costituiscono la struttura dell'offerta dei collegamenti portanti di livello regionale.

2. Per il conseguimento dell'obiettivo di riqualificazione del trasporto ferroviario nell'ambito dei bacini di traffico, gli interventi di ammodernamento e riqualificazione dei servizi ferroviari sono studiati, progettati ed attuati in modo coordinato ed unitario con le restanti modalità di trasporto.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative riguardanti i collegamenti ferroviari sono esercitate dalla Regione per i servizi portanti, e sono conferite alle province per le relazioni di trasporto dei servizi, di linea e non di linea, secondo gli ambiti territoriali di competenza.

Art. 6

Servizi di collegamento aereo

1. I servizi di trasporto pubblico aereo regionale e locale si articolano in servizi di linea e non di linea. Essi si distinguono in:

- a) servizi aerei di collegamento in senso stretto;
- b) servizi elicotteristici.

2. Fino all'approvazione, ai sensi della lettera f) dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, di una specifica disciplina legislativa regionale concernente i collegamenti di trasporto aereo fra gli scali della Sardegna, le funzioni amministrative riguardanti i servizi aerei di collegamento in senso stretto sono svolte unitariamente dalla Regione in riferimento alle esigenze della sicurezza delle rotte isolate e del coordinamento con quelle di corridoio.

3. Le funzioni amministrative attinenti all'esercizio dei servizi elicotteristici sono svolte dalle province per i servizi di collegamento interni ai rispettivi ambiti territoriali, e dalla Regione per i collegamenti di scala sovraprovinciale.

Art. 7

Servizi per vie d'acqua

1. Le funzioni amministrative attinenti ai servizi pubblici, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari di cabotaggio di persone e merci nell'ambito dei porti dell'Isola e delle sue acque interne sono svolte:

- a) dalla Regione per i collegamenti di linea e non di linea fra scali localizzati sul territorio di più province;
- b) dalle province quando interessano scali appartenenti al proprio territorio di competenza.

2. La Regione delega le competenze del trasporto lacuale, fluviale e lagunare alle province, qualora la via o specchio d'acqua rientri nella competenza territoriale di più amministrazioni comunali, ed ai comuni qualora invece rientri nella competenza territoriale di un'unica amministrazione comunale.

3. I collegamenti marittimi di trasporto pubblico locale istituiti fra la Sardegna e le sue isole minori, sono classificati:

- a) servizi provinciali quando abbiano come scali due distinti comuni;
- b) servizi comunali quando abbiano scali appartenenti al territorio di uno stesso comune.

4. Per garantire condizioni di continuità territoriale fra la Sardegna e le sue isole minori, i collegamenti possono essere disciplinati a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997, quali servizi pubblici rientranti nel sistema di servizi minimi di livello locale.

Capo II

Riparto di competenze

Art. 8

Competenze della Regione

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in raccordo con la pianificazione dei trasporti dello Stato, svolge le funzioni di programmazione, finanziamento, indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio. Spettano in particolare ad essa:

- a) la redazione ed approvazione del Piano regionale dei trasporti;
- b) la redazione ed approvazione dei programmi triennali regionali di trasporto pubblico locale, previa intesa con le autonomie locali conseguita ai sensi del comma 3 dell'articolo 15;
- c) l'indicazione delle tariffe anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto;
- d) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi di livello regionale;
- e) la programmazione dei servizi ferroviari ed automobilistici ancora in gestione commissariale governativa al momento della data di entrata in vigore della presente legge, dei servizi ferroviari di competenza di Ferrovie dello Stato SpA e la stipula, con il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, di un accordo di programma per definire i finanziamenti diretti al loro risanamento economico e all'ammodernamento tecnico;

f) la promozione, il supporto tecnico e amministrativo, il coordinamento e la definizione del sistema informativo, integrato alle differenti scale territoriali, del trasporto pubblico locale, e i criteri di acquisizione dei titoli di viaggio e di accessibilità ai diversi modi di trasporto, in forma unitaria fra essi, dalla scala regionale a quella locale.

2. Allo svolgimento di tali funzioni, quando non espressamente attribuite ad altri organi regionali, provvede l'Assessorato regionale dei trasporti.

Art. 9

Competenze delle province

1. Competono alle province in materia di trasporto pubblico locale in attuazione degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale:

- a) la predisposizione e l'attuazione dei piani provinciali di trasporto pubblico locale;
- b) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi in riferimento ai bacini di mobilità ed alle unità di rete di livello provinciale;
- c) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio e la gestione amministrativa degli affidamenti, compresa l'attività di controllo quali-quantitativo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi, provvedendo alla contestazione delle eventuali inadempienze e all'applicazione delle sanzioni;
- d) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture che, necessarie al trasporto pubblico locale, rientrino nella competenza territoriale provinciale;
- e) la definizione e le funzioni tecnico-amministrative dei servizi di noleggio di autovettura con conducente e ad itinerario ed orario flessibile, al servizio delle aree a domanda debole ed attuata in forma integrata con i servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;
- f) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto;
- g) ogni altra funzione amministrativa trasferita per legge alle province dallo Stato o dalla Regione.

2. L'esercizio dei servizi di trasporto provinciali è affidato mediante procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

Art. 10

Competenze dei comuni

1. Competono ai comuni singoli, obbligati a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), e a quelli associati che costituiscano un ambito adeguato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, in materia di trasporto pubblico locale:

- a) la redazione del Piano urbano del traffico;
- b) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi e l'invio alla Regione e alla provincia del rendiconto annuale dei contratti di servizio gestiti;

c) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio di propria competenza, la gestione amministrativa degli affidamenti e l'attività di controllo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi, provvedendo alla contestazione delle eventuali inadempienze e all'applicazione delle sanzioni;

d) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture che, necessarie al trasporto pubblico locale, rientrino nella competenza del comune;

e) la definizione e le funzioni amministrative di eventuali servizi di noleggio di autovettura con conducente, e ad itinerario ed orario flessibili al servizio delle aree a domanda debole e da attuarsi in forma integrata con i servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;

f) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto;

g) ogni altra funzione amministrativa trasferita ai comuni dallo Stato.

2. L'esercizio dei servizi di trasporto comunali è affidato mediante procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

Capo III Organi regionali

Art. 11 Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale

1. È istituita, quale direzione generale dell'Assessorato dei trasporti, l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale competente allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione del servizio del trasporto pubblico regionale.

2. L'Agenzia supporta l'attività di pianificazione e di programmazione della Regione e delle autonomie locali, favorisce la verifica dell'azione della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto assicurando la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a:

a) la domanda di trasporto pubblico;

b) la qualità e il livello dell'offerta dei servizi;

c) le caratteristiche di produzione dei servizi;

d) l'efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico;

e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici;

f) l'impatto sull'ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai costi esterni dei servizi;

g) lo stato di adeguatezza qualitativa dei servizi e delle relative strutture ed infrastrutture di trasporto, le segnalazioni di disservizio o di inadempienze della carta regionale dei servizi.

3. L'Agenzia individua i modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale, promuove ed effettua indagini, anche avvalendosi di altri soggetti specializzati nel settore e predispone rapporti periodici, almeno una volta all'anno, sullo stato della mobilità nella Regione e delle sue tendenze, sull'analisi dei costi delle modalità di trasporto e sull'efficacia dei servizi offerti. Tali dati sono trasmessi alla

Giunta regionale per essere inseriti nella relazione annuale di cui all'articolo 28.

4. Il direttore dell'Agenzia stipula i contratti e le convenzioni nel limite massimo di spesa fissato con direttiva della Giunta regionale.

5. In sede di prima applicazione ed in attesa del complessivo riordino dell'organizzazione regionale, e comunque non oltre il termine massimo di tre anni decorrenti dalla prima applicazione dei programmi triennali regionali del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 44, l'Agenzia si avvale, per il suo funzionamento, prioritariamente di personale appartenente al ruolo dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti a controllo, assegnato temporaneamente all'Agenzia su richiesta del direttore che indica, inoltre, i profili professionali del personale da utilizzare nell'ambito dei suoi servizi. Nel caso di profili di personale in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore dei trasporti, l'Agenzia si avvale di personale assunto sulla base di pubblico concorso, indetto e gestito direttamente dall'Agenzia medesima.

6. Per l'esercizio delle funzioni di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare, con esperti, contratti di diritto privato, di collaborazione e convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi attinenti al settore, nell'ambito dei limiti di cui al comma 4.

Capo IV Strumenti di pianificazione

Art. 12 Piano regionale dei trasporti

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, finanziamento, coordinamento, controllo e monitoraggio, approva il Piano regionale dei trasporti delle persone e delle merci, che costituisce lo strumento per lo sviluppo integrato dei trasporti in Sardegna ed è finalizzato alla realizzazione, attraverso la pianificazione di interventi di natura infrastrutturale, gestionale e istituzionale, delle ottimali condizioni di continuità territoriale.

2. Il Piano, articolato per i comparti terrestre, aereo e marittimo, lacuale e fluviale dell'Isola, configura il quadro delle politiche e delle strategie di intervento pubblico, nel contesto di un sistema integrato delle modalità di trasporto e delle infrastrutture, funzionale alle previsioni di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale e alla salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente. I piani settoriali per le persone e le merci attinenti ai singoli comparti possono essere approvati anche in tempi diversi.

3. In materia di trasporti delle persone e delle merci il Piano assume, per tutti gli atti sub-regionali di programmazione e pianificazione, valore vincolante di atto di indirizzo, ha validità per sei anni ed è aggiornato con cadenza triennale.

Art. 13 Contenuto del Piano

1. Il Piano regionale dei trasporti:

- a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti, assicura un sistema che realizzi l'integrazione intermodale, tariffaria e d'informazione, ottimizza l'accessibilità ai servizi ed il loro complessivo livello qualitativo, anche in funzione degli obiettivi di decongestionamento del traffico e di tutela della qualità dell'ambiente;
- b) fissa gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, per l'elaborazione dei piani delle province e dei piani urbani del traffico dei comuni e precisa i criteri guida per l'individuazione dei servizi minimi;
- c) programma gli investimenti pluriennali per infrastrutture;
- d) individua gli ambiti territoriali di più comuni conurbati caratterizzati da un forte raccordo dei servizi nel loro territorio e da una rilevante e sistematica domanda di mobilità;

e) individua gli ambiti territoriali dei servizi di trasporto da assoggettare a interventi di tutela e risanamento atmosferico anche in attuazione della direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 e successive integrazioni, concernente "Valutazione e gestione della qualità dell'aria" e recepita dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

f) stabilisce gli indirizzi di riorganizzazione delle catene logistiche di trasporto delle merci, con particolare riferimento ai collegamenti di corridoio per conseguire la continuità territoriale nel trasporto delle merci e la realizzazione di equità economica ed affidabilità dei servizi con i trasporti di merci nel continente.

Art. 14

Procedure di approvazione del Piano

1. Lo schema preliminare di Piano, predisposto dall'Assessorato regionale dei trasporti tenendo conto della programmazione delle autonomie locali, è adottato dalla Regione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le autonomie locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni all'Assessorato regionale dei trasporti. Trascorso tale termine, il Presidente della Regione provvede ad indire, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, l'istruttoria pubblica articolata per province.

3. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di Piano e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione finale che deve avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 - del parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 15

Programmi triennali regionali

1. I programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale sono lo strumento di breve-medio periodo, attuativo del Piano regionale dei trasporti, con il quale la Regione predispone ed approva gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento del trasporto locale e programma i servizi minimi. Essi contengono:

a) la regolamentazione ed organizzazione dei servizi minimi, idonea al conseguimento delle condizioni di accessibilità, sicurezza, efficacia ed efficienza del servizio di trasporto;

b) l'individuazione e definizione delle reti dei collegamenti su gomma, su ferro, lacuali, fluviali, marittimi ed aerei di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;

c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;

d) i criteri e modalità di determinazione delle tariffe e le misure relative all'integrazione modale, tariffaria e all'informazione;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;

f) un sistema di monitoraggio dei servizi;

g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico.

2. Essi inoltre:

a) individuano i servizi minimi di livello regionale;

b) programmano i servizi minimi delle aree di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13.

3. L'Assessore regionale dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori più rappresentative, elabora la proposta di delibera contenente l'approvazione dei programmi triennali. La Giunta regionale, previa intesa con le autonomie locali conseguita in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, li approva, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui è posta all'ordine del giorno, provvede all'approvazione la Giunta regionale.

Art. 16

Piani provinciali

1. I Piani provinciali di trasporto pubblico locale sono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale in ambiti territoriali omogenei. Essi sono approvati dalle province, entro sei mesi dalla prima approvazione dei programmi triennali regionali, con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, nel rispetto degli indirizzi della pianificazione regionale.

2. I Piani, elaborati sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, delle infrastrutture e dell'assetto socio-economico e territoriale, sono finalizzati a:

- a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori, salvo espressa deroga stabilita d'intesa con la Regione;
- b) favorire l'integrazione tra le diverse modalità;
- c) individuare le aree a domanda debole e individuare ed attuare la rete dei servizi minimi che rientrino completamente nel bacino di mobilità provinciale;
- d) programmare ed attuare eventuali servizi provinciali aggiuntivi da istituire, previo parere della Regione, per l'accertamento della compatibilità di rete, a totale carico del proprio bilancio e l'invio alla Regione del rendiconto annuale dei contratti di servizio gestiti;
- e) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.

3. I Piani che interessano territori appartenenti a più province sono predisposti dalla provincia ove risiede la popolazione maggiore, d'intesa con le altre province e i comuni interessati.

Art. 17

Piani comunali

1. I Piani urbani del traffico, fatte salve le prescrizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15, sulla base degli indirizzi della Regione e tenuto conto della pianificazione provinciale:

- a) specificano i programmi comunali d'intervento;
- b) individuano ed attuano la rete dei servizi minimi che rientrino completamente nel bacino di mobilità comunale;
- c) programmano e attuano gli eventuali servizi aggiuntivi che il comune ritenga di voler istituire, a suo totale onere.

2. Gli atti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono aggiornati, in coerenza con la pianificazione regionale, con cadenza triennale.

Capo V

Strumenti di finanziamento

Art. 18

Fondo regionale dei trasporti

1. È costituito il fondo regionale dei trasporti quale specifica unità previsionale di base del bilancio regionale ove confluiscono le risorse finanziarie regionali in materia di trasporto, quelle trasferite dallo Stato alla Regione, quelle derivanti da specifici accordi quadro e di provenienza comunitaria. Il fondo, finalizzato a coprire le spese per gli investimenti, è determinato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e della Legge 7 dicembre 1999 n. 472.

2. Nel fondo convergono le risorse finanziarie finalizzate a supportare l'esercizio del trasporto pubblico locale, gli investimenti per infrastrutture, sovrastrutture, mezzi e sistemi di supporto alla mobilità, a favore di tutte le modalità di trasporto interne e di collegamento con l'esterno al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato dei trasporti.

Art. 19

Oneri di esercizio e d'investimento

1. La Regione assume a carico del proprio bilancio, in materia di trasporto pubblico locale:

- a) la copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi;
- b) il finanziamento, in concorso con la programmazione dello Stato e delle autonomie locali, di piani annuali e pluriennali di investimento finalizzati ad ammodernare e potenziare il patrimonio di veicoli, infrastrutture, sovrastrutture ed arredi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Al finanziamento annuale degli oneri di cui al comma 1, in applicazione del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997, e nei limiti delle necessità finanziarie risultanti dai piani triennali, si provvede:

- a) mediante risorse finanziarie rese disponibili dallo Stato per le spese di esercizio delle funzioni da esso trasferite o delegate a norma del decreto legislativo n. 422 del 1997;
- b) mediante risorse regionali stanziare annualmente nel bilancio della Regione, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

3. Il materiale rotabile ed i beni immobili acquisiti con i fondi di investimento sono vincolati alla destinazione d'uso del trasporto pubblico per la durata rispettivamente di dieci e venti anni, a decorrere dalla data di loro acquisizione. Decorsi tali termini o quando i beni risultino eventualmente non più funzionali rispetto all'esercizio del trasporto pubblico, essi possono essere ceduti a titolo oneroso in conformità del regime giuridico di appartenenza, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei trasporti.

Capo VI

Servizi minimi e contratti di servizio

Art. 20

Servizi minimi

1. La Regione garantisce il diritto alla mobilità attraverso i servizi minimi di trasporto pubblico locale, finanziati con proprie risorse e attraverso l'impiego, integrandoli con i tradizionali sistemi di gestione dei servizi, di particolari modalità di espletamento dei servizi stessi. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare il diritto alla mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio regionale, sono definiti, per ciascun bacino di traffico, con i programmi triennali regionali. Essi devono assicurare:

- a) l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;

- b) il pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- d) le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;
- e) le esigenze di spostamento porta-porta di specifici target di domanda;
- f) la necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi la Regione, previa intesa con le autonomie locali, adotta quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto, al fine di soddisfare i requisiti e criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997 ed in particolare quelli riconducibili:

- a) al soddisfacimento della domanda pendolare con particolare attenzione a quella generata dai territori a domanda debole, nei quali la Regione promuove forme di sperimentazione di servizi a gestione non convenzionale, anche mediante l'impiego di tecnologie innovative;
- b) all'intermodalità e scambio fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali ed urbane;
- c) al sostegno e incentivazione all'uso dei modi di trasporto poco inquinanti e maggiormente efficaci ed economici;
- d) al ricorso alle modalità ed alle tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto delle persone con disabilità;
- e) alla realizzazione di un'informazione unitaria in riferimento all'intero sistema di mobilità regionale;
- f) all'attuazione di efficaci criteri di integrazione tariffaria.

3. I finanziamenti regionali destinati al pagamento dei servizi minimi costituiscono per l'ente locale beneficiario entrate a destinazione vincolata.

Art. 21

Procedure per l'affidamento

1. La gestione dei servizi minimi è affidata con procedura concorsuale di evidenza pubblica in conformità della normativa comunitaria e nazionale e stipula di contratto di servizio, della durata non inferiore a sei anni e non superiore a nove anni.
2. L'affidamento della gestione dei servizi è separata dalla gestione delle infrastrutture in attuazione dei principi contenuti nella direttiva CEE n. 440 del 1991, fatti salvi i casi di opportuna loro gestione unitaria ai servizi di trasporto. Tali diverse esigenze di affidamento sono disposte dai capitolati di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico e dai connessi contratti di servizio.
3. La scelta del gestore è disposta mediante procedure concorsuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Sono nulli i contratti di servizio per i quali non sia assicurata, all'atto della stipula, la corrispondenza fra l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'impresa di trasporto per le prestazioni contenute nel contratto e le risorse rese effettivamente disponibili.
5. I contratti di servizio prevedono il tendenziale raggiungimento e miglioramento del rapporto dello 0,35 fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto del costo dell'infrastruttura. Le autonomie locali, previo parere della Regione, possono applicare tale rapporto in riferimento ai servizi minimi dell'intero territorio di propria competenza o di suoi bacini di traffico, anche attraverso l'apporto delle modalità di trasporto pubblico non di linea, progettate in forma sinergica, integrata e coordinata con i servizi convenzionali di linea e non convenzionali a chiamata.

6. Ai fini del raggiungimento della massima integrazione modale, tariffaria e dell'informazione in riferimento al bacino di traffico od unità di rete, la Regione e le autonomie locali dispongono, nel rispetto delle reciproche competenze, un complessivo contratto di servizio, in comune anche nel caso di distinti specializzati gestori di modi o servizi differenti di trasporto impiegati nel bacino stesso. In tal caso il contratto di servizio, in ottemperanza al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997, riferisce l'osservanza tendenziale del rapporto di 0,35 fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto del costo dell'infrastruttura e al complessivo sistema dei servizi minimi di bacino o di unità di rete gestito anche da più imprese di trasporto.

7. Al fine di agevolare il raggiungimento di tale obiettivo di incremento, gli enti affidanti possono provvedere alla ristrutturazione delle reti di traffico, previa intesa con la Regione, conseguita ai sensi del comma 3 dell'articolo 15, per l'accertamento della compatibilità di sistema, a condizione che non vengano compromessi i livelli dei servizi minimi.

Art. 22

Sub-affidamento dei servizi

1. È consentito il sub-affidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante, al fine di realizzare economie nei servizi di trasporto, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei trasporti, la Regione stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni, in coerenza ai seguenti principi:

a) responsabilità dell'affidatario per l'attuazione del contratto di servizio;

b) possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori, rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio e il trattamento contrattuale del personale, di idoneità morale e professionale da parte dei sub-affidatari, pena la decadenza dal sub-affidamento;

c) decadenza dei rapporti di sub-affidamento in tutti i casi di decadenza del contratto di servizio, senza riconoscimento da parte dell'ente affidante di indennizzi a favore dei sub-affidatari;

d) la quota parte dei servizi sub-affidati non può eccedere una quota marginale dei servizi posti a base di gara dal contratto di servizio; detta quota viene definita nell'ambito del contratto di servizio;

e) il sub-affidamento dei servizi si effettua mediante procedure in trasparenza, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

2. L'affidatario del contratto di servizio, per i servizi a domanda debole e secondo le modalità di gestione dei servizi, può ricorrere all'impiego dei sistemi del tipo porta a porta, a chiamata e di auto a noleggio con conducente, fatti salvi i principi di cui al comma 1.

Art. 23

Subentro d'impresa

1. In caso di subentro di una nuova impresa nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico, il personale dell'impresa cessante è trasferito all'impresa subentrante, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del Codice civile, conservando al personale l'inquadramento contrattuale e il trattamento economico originario del contratto degli autoferrottranvieri, comprensivo degli eventuali contratti integrativi.

2. È trasferita dal cessante al subentrante gestore del servizio la disponibilità a titolo oneroso del materiale rotabile e delle altre funzionali infrastrutture di trasporto tenendo conto, nella stima del valore residuo dei beni, dei contributi di acquisto per essi erogati dall'amministrazione pubblica. Per i casi di alienazione, all'individuazione di tale valore residuo si perviene deducendo dal costo storico di acquisto dei beni

l'ammontare dei contributi pubblici per essi corrisposti e la somma delle quote di ammortamento imputabili agli esercizi compresi fra la data di acquisto e quella di loro cessione, valutate secondo le aliquote fiscali ordinarie.

3. I mezzi, le infrastrutture e le attrezzature di piena disponibilità dell'affidatario, occorrenti per l'espletamento dei servizi, a norma del contratto di servizio, nel caso di impresa subentrante possono essere ad essa trasferiti a discrezione dell'impresa cessante in base alla valutazione del valore residuo secondo i principi e le tecniche delle analisi economico-finanziarie.

4. Le modalità di utilizzo o di trasferimento dei beni strumentali sono disciplinate nell'ambito del contratto di servizio, con onere del mantenimento dei beni in condizioni di piena efficienza, fermo restando l'obbligo del loro inventario in base ai valori definiti con i criteri di cui al comma 2.

5. L'inventario, così redatto, deve essere trasmesso dal soggetto gestore all'Assessorato regionale dei trasporti e all'ente che ha affidato il servizio, entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 Contratti di servizio

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dalle autonomie locali, singole od associate nel rispetto del decreto legislativo n. 422 del 1997, della normativa comunitaria e della Carta regionale dei servizi di mobilità, integralmente recepita dagli stessi contratti con valore vincolante.

2. I contratti di servizio disciplinano:

a) il periodo di durata del contratto, non inferiore ad anni sei e non superiore ad anni nove, e le modalità di esercizio dell'opzione al rinnovo;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, manutenzione, comfort, pulizia dei mezzi utilizzati, regolarità, puntualità, affidabilità dei servizi offerti, comunicazione alla clientela, accessibilità al sistema, rispetto per l'ambiente, con speciale riferimento all'utenza con disabilità;

c) la struttura tariffaria adottata, le modalità di integrazione tariffaria nell'ambito del sistema del trasporto regionale e i sistemi di rilevamento dell'utenza servita;

d) l'indicazione dei beni strumentali allo svolgimento del servizio, le loro caratteristiche funzionali e il piano di definizione e attuazione degli investimenti per il potenziamento, nel corso della durata del contratto, delle reti, degli impianti e dei mezzi;

e) gli importi da corrispondere dagli enti affidanti agli affidatari dei servizi per le prestazioni contrattuali, le modalità di pagamento degli importi e gli eventuali adeguamenti derivanti dalla variazione delle tariffe;

f) le garanzie richieste dagli affidanti agli affidatari e le sanzioni in caso di inadempienze derivanti dalla mancata applicazione delle prescrizioni contrattuali;

g) le modalità di adeguamento quantitativo dei servizi alla luce della pianificazione triennale regionale;

h) i termini della eventuale ridefinizione dei rapporti contrattuali con l'affidatario in caso di oggettive difficoltà o discontinuità nell'applicazione o nel perseguimento, nel corso del contratto, degli standard qualitativi e quantitativi sottoscritti nello stesso contratto di servizio;

i) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i contratti collettivi di lavoro di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, e gli integrativi aziendali;

l) l'obbligo di fornire annualmente gli elementi ed i dati di base sull'esercizio svolto ai fini della predisposizione del rendiconto consuntivo;

m) l'obbligo dell'affidatario di nominare un responsabile di esercizio, della regolarità e sicurezza nell'espletamento dei servizi di trasporto nei confronti degli enti preposti e un responsabile della qualità ai sensi della normativa sulla certificazione di qualità;

n) le modalità ed i termini del controllo quali-quantitativo dei servizi da parte dell'ente affidante e la regolamentazione di accesso all'informazione sul servizio reso.

Capo VII

Tariffe e agevolazioni tariffarie

Art. 25

Tariffe

1. La Regione stabilisce la politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli obblighi di servizio e della necessità di assicurare il graduale conseguimento tendenziale del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture.

2. Le tariffe sono specificamente previste negli atti di gara o comunque determinate prima della stipulazione del contratto di servizio. Il loro aggiornamento é effettuato con cadenza annuale, tenuto conto del tasso d'inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio e del conseguimento dell'obiettivo della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato.

Art. 26

Agevolazioni tariffarie

1. Hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale i cittadini residenti in Sardegna:

a) privi di vista con cecità assoluta; con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti; i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

b) sordomuti in possesso di idoneo certificato;

c) mutilati ed invalidi e i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

d) inabili, invalidi civili e del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per cento, i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste;

e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d).

2. La Regione assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie.

Capo VIII

Tutela degli utenti

Art. 27

Carta regionale dei servizi di mobilità

1. La Regione, al fine di promuovere la salvaguardia degli utenti e il miglioramento della qualità dei servizi del trasporto pubblico, il rapporto fra l'utenza e le imprese di gestione, adotta, sentite le associazioni regionali dei consumatori e degli utenti operanti in Sardegna, la Carta regionale dei servizi di mobilità che, sulla base dei principi emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 e con la Carta europea di tutela dei consumatori e degli utenti, costituisce riferimento per le imprese di gestione.
2. La Regione assicura l'obbligatoria osservanza dei principi contenuti nella Carta regionale dei servizi di mobilità attraverso il richiamo obbligatorio della stessa, quale vincolo contrattuale, in tutti i contratti di servizio sottoscritti.
3. La Regione promuove, ai fini della loro adozione nei contratti di servizio da parte delle autonomie locali, l'utilizzo di efficaci strumenti di completezza dell'informazione sul sistema di trasporto pubblico locale e di integrazione tariffaria fra modi e ambiti territoriali differenti, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Art. 28

Relazione annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le autonomie locali presentano alla Giunta regionale una relazione contenente l'attuazione della riforma del trasporto locale nel loro ambito di competenza. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare competente in materia di trasporti una relazione sullo stato di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale al fine di evidenziare:

- a) i risultati registrati nel corso dell'ultimo esercizio;
- b) le difficoltà e carenze riscontrate e i principali interventi di breve-medio periodo effettuati, o da eseguire.

Art. 29

Conferenza regionale sui trasporti

1. Ogni cinque anni la Giunta regionale indice una Conferenza regionale sul trasporto pubblico locale e la continuità territoriale. Alla quantificazione dei relativi oneri si fa fronte con la legge finanziaria dell'anno di competenza.
2. La Conferenza è finalizzata all'analisi, al confronto critico ed all'elaborazione propositiva dei temi inerenti la mobilità delle persone e la movimentazione delle merci con riferimento sia ai trasporti interni che ai collegamenti esterni da e per la Sardegna.
3. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale indice la Conferenza regionale sui trasporti entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo IX

Trasformazione dell'Azienda regionale sarda trasporti (ARST)

Art. 30

Trasformazione dell'ARST

1. L'Azienda regionale sarda trasporti (ARST), entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è trasformata in società per azioni, a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria e con la denominazione di "ARST Spa".
2. A tal fine la Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva una delibera contenente:

- a) la determinazione del valore dell'Azienda ARST;
 - b) la determinazione del capitale iniziale della nuova società per azioni, quantificato in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio;
 - c) il collocamento, mediante procedure di evidenza pubblica:
 - 1) di una quota di almeno il 30 per cento del capitale sociale a società di capitali, anche consortili, a cooperative e consorzi, purché non partecipate dalla Regione stessa o dalle autonomie locali affidatarie dei servizi;
 - 2) delle partecipazioni azionarie anche al fine di favorirne la massima diffusione tra i risparmiatori e gli enti territoriali;
 - d) lo statuto e l'atto costitutivo della costituenda società.
3. Tale delibera è inviata alla Commissione consiliare competente in materia di trasporti per l'espressione, entro il termine di trenta giorni, del parere.
 4. Le azioni della società di proprietà regionale sono attribuite all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica che esercita i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.
 5. La nuova società subentra nei rapporti attivi e passivi, nei diritti e beni dell'ARST.
 6. Tutto il personale dell'ARST transita nella società per azioni, conservando il trattamento economico e normativo del CCNL autoferrotranvieri e degli accordi integrativi in essere.

Art. 31

Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla avvenuta trasformazione in società per azioni si applicano le norme che regolano il funzionamento dell'ARST previste dalla legge regionale 20 giugno 1974, n. 16.
2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, nomina, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un commissario responsabile della procedura di trasformazione dell'ente strumentale in società per azioni.

Capo X

Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e servizi non di linea

Art. 32

Autorizzazioni

1. La Regione, nel rispetto della Legge 11 agosto 2003, n. 218, rilascia l'autorizzazione per attività di noleggio alle imprese in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore di persone che abbiano la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio regionale.
2. L'impresa, al fine del rilascio dell'autorizzazione, deve presentare una domanda nella quale dichiara:
 - a) la denominazione aziendale;
 - b) la sede legale o la sede della principale organizzazione aziendale;
 - c) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale e aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente;
 - d) il numero degli autobus che si richiede siano autorizzati per il servizio di noleggio;

- e) il numero degli eventuali autobus acquistati con il finanziamento pubblico o cofinanziati;
- f) il possesso o meno dell'attestato di idoneità professionale estesa all'attività internazionale;
- g) la natura giuridica del rapporto del personale dell'azienda;
- h) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, da parte del personale destinato alla guida degli autobus;
- i) l'iscrizione, per le finalità di cui al comma 6, al ruolo regionale dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea di cui alla Legge n. 21 del 1992.

3. Alla domanda è allegata la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa contenente:

- a) l'indicazione numerica del personale dipendente che si prevede di impiegare;
- b) il personale impiegato nell'ultimo anno dall'impresa;
- c) la tipologia dei contratti di lavoro applicati con la relativa suddivisione quantitativa del personale;
- d) l'individuazione dei titolari soci e collaboratori familiari impiegati risultanti dall'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva una delibera, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti contenente le modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di trasporto. La verifica è effettuata con cadenza annuale.

5. L'impresa comunica alla Regione le eventuali variazioni rispetto ai requisiti dichiarati e previsti ai commi 2 e 3 entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

6. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso dell'autorizzazione sono abilitate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della Legge n. 218 del 2003, all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla Legge n. 21 del 1992.

Art. 33

Registro regionale delle imprese

1. La Giunta regionale, con delibera adottata su proposta dell'Assessore dei trasporti, istituisce il registro regionale delle imprese e invia annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche.

Art. 34

Autobus acquistati con contributo pubblico

1. Non è consentito l'uso di autobus acquistati con contributi pubblici riservati alle imprese concessionarie di servizi ordinari di linea per l'attività di noleggio, ad eccezione dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 22.

2. La Regione può autorizzare l'uso di autobus, immatricolati entro il 2003, acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. L'autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle aziende, è concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 dicembre 2003. Le aziende autorizzate sono tenute a corrispondere all'ente concedente una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell'autobus determinata sulla base della quantità dei contributi pubblici

ricevuti per l'acquisto dell'autobus stesso. L'autorizzazione è subordinata alla separazione contabile tra i servizi sussidiati e i servizi a carattere commerciale, prevista dai regolamenti CEE 26 giugno 1969, n. 1191, e 20 giugno 1991, n. 1893, e dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione, per gli autobus acquistati con il cofinanziamento pubblico e destinati al trasporto pubblico locale, è rilasciata previo nulla osta dell'ente concedente.

Art. 35

Autobus destinati al servizio

1. L'impresa di trasporto deve destinare al servizio:

- a) gli autobus revisionati e muniti di cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato;
- b) gli autobus risultanti nel registro regionale delle imprese;
- c) i conducenti in possesso dell'abilitazione professionale.

2. L'impresa deve conservare a bordo del veicolo l'autorizzazione regionale, il documento attestante la regolarità fiscale del servizio e il nullaosta dell'ente concedente per gli autobus acquistati con il cofinanziamento pubblico e destinati al trasporto pubblico locale.

Art. 36

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 34 e delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 35 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3000.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 32 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2000.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 dell'articolo 35 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 1500.

4. L'esercizio dell'attività di noleggio senza l'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3000.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 200, 201, 203, 204, 205 e 206 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. I proventi sono introitati dalla Regione.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, l'autorità che procede all'applicazione della sanzione ne comunica la violazione alla Regione. Il direttore del servizio competente in materia dell'Assessorato regionale dei trasporti è l'autorità abilitata a ricevere il rapporto sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Per le infrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 35 l'autorizzazione è sospesa:

- a) da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero delle infrazioni sanzionate nel corso dell'anno; il numero minimo delle infrazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque; tale numero di infrazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili fino ad un massimo di dieci infrazioni;

b) da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni alle imprese che, nel corso di un anno, commettono almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2004.

2. Per le infrazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36, l'autorizzazione è sospesa:

a) da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni sulla base del numero delle infrazioni sanzionate nel corso dell'anno; il numero minimo delle infrazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque; tale numero di infrazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci infrazioni;

b) da un minimo di venti ad un massimo di quarantacinque giorni, nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2004.

3. Per infrazione grave si intende l'infrazione che è sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

4. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:

a) effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa;

b) non adotta il regime di separazione contabile quando svolge anche il servizio di trasporto pubblico locale;

c) nell'arco di cinque anni, incorre in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

Art. 38

Norme transitorie

1. Le licenze comunali per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus devono essere sostituite, previa richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'autorizzazione di cui all'articolo 32. Decorso tale termine, le licenze comunali cessano di avere efficacia e la richiesta non può essere presentata prima di un anno, pena l'inammissibilità.

Art. 39

Servizi di trasporto pubblico non di linea

1. I comuni, ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della Legge n. 21 del 1992, esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone mediante l'adozione di regolamenti. A tal fine la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della Legge n. 21 del 1992, i criteri cui i comuni devono attenersi nel redigere tali regolamenti e i criteri per lo svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

2. È istituito presso le Camere di commercio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della Legge n. 21 del 1992, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. La Giunta regionale individua i requisiti di iscrizione e l'Assessorato regionale dei trasporti provvede all'accertamento della relativa veridicità.

3. L'Agenzia regionale per il trasporto locale esercita l'attività consultiva regionale con compiti di verifica e proposta sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull'applicazione dei regolamenti comunali.

Capo XI

Norme transitorie e finali

Art. 40

Incentivo all'esodo

1. Al fine di favorire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, i processi di trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto - ad esclusione di quelle in gestione commissariale governativa - è riconosciuta, al personale a tempo indeterminato, un'indennità supplementare come incentivo all'esodo.
2. L'individuazione dei requisiti per l'attribuzione di tale indennità, la sua misura e la durata pluriennale del beneficio sono definiti attraverso uno specifico accordo, da stipularsi entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria regionale per l'anno 2006, tra l'Assessorato regionale dei trasporti, le aziende di cui al comma 1 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse contenute nella legge finanziaria per l'anno 2006.

Art. 41

Atto preliminare di definizione dei servizi minimi

1. L'atto preliminare degli indirizzi in materia di progettazione dei servizi minimi a livello regionale e locale in conformità della lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, espresso dopo aver acquisito le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 42

Servizi ferroviari

1. Il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è subordinato alla:
 - a) previa approvazione delle relative norme di attuazione dello Statuto;
 - b) stipula ed attuazione dell'accordo di programma-quadro di cui all'Intesa istituzionale di programma Stato-Regione del 21 aprile 1999, per il risanamento tecnico-finanziario delle ferrovie in gestione commissariale governativa, così come previsto dalla Legge 21 dicembre 1996, n. 662, sulla base di studi di fattibilità da cofinanziarsi in misura paritaria da Stato e Regione;
 - c) stipula, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla scorta di concorde definizione preventiva di tutti i connessi e conseguenti aspetti tecnici e finanziari, dell'ulteriore accordo di programma fra la Regione ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, da rendere esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 43

Programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa

1. Nelle more del conferimento alle province di cui al comma 3 dell'articolo 5, la programmazione e l'amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa di interesse regionale e locale è svolta dalla Regione per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di attuazione dei conferimenti assunti sulla base di quanto previsto dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

Art. 44

Prima applicazione dei programmi triennali regionali

1. In sede di prima applicazione, i programmi triennali regionali possono essere predisposti anche in assenza del Piano regionale dei trasporti. L'Assessore regionale dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15, la proposta di delibera contenente:

- a) la regolamentazione ed organizzazione della rete dei servizi minimi;
- b) l'individuazione degli ambiti territoriali dei comuni conurbati, come definiti nella lettera d) dell'articolo 13;
- c) l'individuazione e la definizione delle reti dei collegamenti terrestri, lacuali, fluviali, marittimi ed aerei fra porti e scali regionali;
- d) la regolamentazione ed organizzazione dei servizi finalizzati a conseguire un efficace utilizzo delle risorse di settore ed a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità, ridotto impatto ambientale e superamento di diseconomie sovrapposizioni di servizio;
- e) l'individuazione dei criteri per la riduzione dell'inquinamento.

2. Tali programmi triennali sono approvati secondo la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 15.

3. Fino all'effettiva entrata in vigore dei programmi triennali, al sostegno finanziario in favore del trasporto pubblico locale si provvede con i contributi in conto esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16.

Art. 45 Proroga delle concessioni

1. I servizi di trasporto pubblico locale urbano e extraurbano, esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, restano validi fino alla naturale scadenza della concessione.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di scadenza di cui al comma 1 e fino alla definizione delle procedure concorsuali ed al materiale avvio dei servizi stessi, le concessioni in essere, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dalla razionalizzazione dei servizi.

Art. 46 Trasformazione del regime societario e norme di garanzia

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, entro il termine del 31 dicembre 2005, le aziende ed i consorzi pubblici di trasporto completano la loro trasformazione in società di capitali.

2. Al fine di garantire che l'attuazione della presente legge comporti i minori costi per la collettività, il trasferimento alla Regione ed alle autonomie locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale e la trasformazione delle aziende di trasporto operanti in Sardegna si realizzano senza pregiudizio degli esistenti livelli occupazionali e con la garanzia di conservazione dei trattamenti economici e previdenziali goduti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 47 Norme abrogate

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 27 ottobre 1956, n. 28 (Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto dei passeggeri, bagagli e pacchi agricoli);
- b) la legge regionale 20 giugno 1974, n. 16 (Nuove norme per la riorganizzazione dell'Azienda regionale sarda trasporti);
- c) la legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale) a decorrere dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 44;

- d) l'articolo 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1989);
- e) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche);
- f) la legge regionale 4 agosto 1993, n. 32 (Piano regionale dei trasporti e pianificazione del trasporto di interesse regionale);
- g) l'articolo 34 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996);
- h) la legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 (Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna) a decorrere dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 44.

Art. 48
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 29 e all'articolo 11, valutati in euro 85.783.000 per l'anno 2006 ed in euro 80.683.000 per gli anni successivi, si fa fronte, a decorrere dall'anno 2006, con le risorse già destinate agli interventi previsti dalle leggi regionali delle quali si dispone l'abrogazione con l'articolo 47, e con le risorse statali assegnate ai termini del decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 si provvede con le risorse contenute nella legge finanziaria per l'anno 2006.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA
in aumento

UPB E13. 008 - (ex E13.004) (Denominazione variata) - Assegnazioni statali a favore del trasporto pubblico locale
PM

UPB E13. 012 - (ex E13.008) (Denominazione variata) - Sanzioni nel settore del trasporto
PM

SPESA
in diminuzione

UPB S13. 015 (ex S13.007)
Tariffe agevolate di trasporto

2005 euro ---
2006 euro 1.600.000
2007 euro 1.500.000
(SOPPRESSA)

UPB S13. 021
Gestione del servizio di trasporto pubblico di linea

2005 euro ---
2006 euro 80.583.000
2007 euro 75.583.000
(SOPPRESSA)

UPB S13. 022

Investimenti nel settore dei trasporti pubblici di linea

2005 euro ---

2006 euro ---

2007 euro ---

(SOPPRESSA)

UPB S13. 023

Continuità territoriale

2005 euro ---

2006 euro 3.600.000

2007 euro 3.600.000

(SOPPRESSA)

in aumento

UPB S13. 019

(N.I.) Dir. 01 Serv. 02 (03.23)

Titolo I - Fondo regionale dei trasporti - parte corrente

2005 euro ---

2006 euro 77.000.000

2007 euro 77.000.000

UPB S13. 020

(N.I.) Dir. 01 Serv. 02 (03.23)

Titolo II - Fondo regionale dei trasporti - Investimento

2005 euro ---

2006 euro 8.783.000

2007 euro 3.683.000

Art. 49

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.